

# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DI TRENTO 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl.

## Approvazione del testo unico delle Leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti

### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

- Visto l'art. 17 della legge provinciale 27 febbraio 1986, n. 4 a tenore del quale il Presidente della Giunta provinciale con proprio decreto, su conforme deliberazione della Giunta provinciale, è autorizzato a riunire e coordinare, in forma di testo unico, le disposizioni contenute nelle leggi provinciali concernenti la tutela dell'aria e delle acque dagli inquinamenti, il piano provinciale di risanamento delle acque, nonché lo smaltimento dei rifiuti;
- Viste le leggi provinciali 18 novembre 1978, n. 47 e 20 dicembre 1982, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni;
- Vista la legge provinciale 27 febbraio 1986, n. 4;
- Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 297 dd. 23 gennaio 1987;

decreta

- 1) di approvare il testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, così come risulta dall'allegato elaborato che fa parte integrante e sostanziale del presente decreto;
- 2) il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trento, 26 gennaio 1987

Il Presidente della Giunta provinciale  
dott. Pierluigi Angeli

## Testo Unico delle Leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti

### Parte I

#### *Norme per la tutela dell'aria e delle acque dall'inquinamento*

### Titolo I

#### *Disposizioni generali*

### Art. 1

*(art. 1, L.P. 18 novembre 1978, n. 47) Finalità della legge*

1. La presente parte 1 disciplina le modalità ed i limiti delle emissioni nell'atmosfera nonché gli scarichi nelle acque, al fine di tutelare dalle contaminazioni l'ambiente e le sue componenti naturali considerate come beni di interesse collettivo.

## Titolo II *Emissioni in atmosfera*

### Art. 2

*(art. 2, L.P. 18 novembre 1978, n. 47) Ambito di applicazione delle disposizioni*

1. Le norme contenute nel presente titolo disciplinano le emissioni di fumi, gas, polveri, vapori, odori ed esalazioni moleste in atmosfera allo scopo di tutelare l'igiene ambientale e la salute dei cittadini.

### Art. 3

*(art. 3, L.P. 18 novembre 1978, n. 47; artt. 1-2, L.P. 20 giugno 1980, n. 18; artt. 1-2, L.P. 11 gennaio 1982, n. 1) Limiti di accettabilità delle emissioni*

1. Le emissioni che gli impianti termici provocano nell'atmosfera devono avere caratteristiche e composizione comprese entro i limiti di accettabilità fissati nell'allegata tabella A.

2. Le emissioni di qualunque tipo in atmosfera derivanti da impianti produttivi e da impianti misti, cioè ad uso produttivo e termico, non devono risultare superiori ai limiti di accettabilità fissati nell'allegata tabella B.

3. Gli impianti che, per le loro caratteristiche tecniche, producono emissioni non rientranti nei limiti di accettabilità di cui alle suddette tabelle, dovranno essere dotati di opportuni dispositivi per l'abbattimento delle emissioni stesse, tali da garantire il rispetto degli anzidetti limiti.

4. Gli impianti che entreranno in esercizio dopo la data del 13 dicembre 1978 anche a seguito di sostituzione, trasformazione o ampliamento di impianti preesistenti, debbono rispettare, sin dall'attivazione, i limiti di accettabilità di cui al primo e al secondo comma.

5. Il servizio protezione ambiente può autorizzare l'esercizio di impianti termici ad uso produttivo o misto di potenzialità fino a 20 milioni di Kcal/h. in deroga ai limiti di accettabilità dell'anidride solforosa (SO<sub>2</sub>) fissati dalla tabella B, tenuto conto delle condizioni meteorologiche, ambientali e territoriali e dettando le eventuali prescrizioni del caso.

6. Per gli impianti che producono emissioni diffuse, cioè tecnologicamente non riconducibili ad uno o più condotti di scarico e i cui valori non siano tecnicamente riferibili ai limiti fissati nella tabella B, il servizio protezione ambiente determina di volta in volta i valori massimi delle quantità di inquinanti in emissione, stabilendo altresì le modalità ed i sistemi di misura, nonché le prescrizioni atte a contenere le emissioni nei più ristretti limiti ottenibili.

7. Gli impianti già in esercizio alla data del 13 dicembre 1978 debbono adeguarsi ai limiti di accettabilità di cui al primo e secondo comma entro due anni dalla predetta data qualora si tratti di impianti termici, ed entro tre anni dalla data medesima qualora si tratti di impianti produttivi o misti.

8. In ogni caso, durante i periodi di tempo concessi per l'adeguamento, le emissioni degli impianti termici non devono superare i limiti previsti dal D.P.R. 22 dicembre 1970, n. 1391, mentre le immissioni dovute agli impianti produttivi e misti non devono superare i limiti stabiliti dal D.P.R. 15 aprile 1971, n. 322.

9. Il servizio protezione ambiente di cui all'articolo 35 del presente testo unico potrà prescrivere che impianti produttivi o misti di qualsiasi potenzialità calorica, alimentati con altro tipo di combustibile ammesso ai sensi del successivo articolo 10, debbano venir alimentati previa le necessarie modifiche, con BTZ o metano, ovvero vengano dotati di

idonei depuratori qualora in base alle rilevazioni nella zona risulti che detti impianti, a prescindere dal rispetto dei limiti fissati nell'allegata tabella B, determinino un eccessivo aumento dell'inquinamento di fondo. In tali casi il servizio protezione ambiente stabilirà un congruo termine per l'adeguamento dell'impianto.

10. Si prescinde dall'osservanza dei limiti previsti dal presente articolo nella fase di avviamento degli impianti per una durata massima di quindici minuti per non più di due volte nelle ventiquattro ore.

#### Art. 4

*(art. 3 bis, L.P. 18 marzo 1978, n. 47; art. 3, L.P. 11 gennaio 1982, n. 1) Emissioni di impianti produttivi e misti esistenti*

1. La Giunta provinciale, su proposta del servizio protezione ambiente, sentiti i comuni territorialmente interessati, può autorizzare la continuazione dell'esercizio di impianti produttivi e misti, già in funzione alla data del 12 dicembre 1978, che diano luogo ad emissioni non conformi ai limiti fissati dalla tabella B, ovvero alle emissioni diffuse di cui all'articolo 3, qualora la natura degli inquinanti, o gli eccezionali valori delle portate in emissione, ovvero la situazione strutturale dell'insediamento siano tali da impedire l'impiego di idonei sistemi di abbattimento e l'adozione di diversi processi produttivi comporti costi eccessivi.

2. Al fine di ottenere l'autorizzazione, entro i centoventi giorni successivi alla scadenza del periodo triennale di adeguamento previsto dall'articolo 3, deve essere presentata alla Giunta provinciale apposita domanda, corredata da un programma di intervento sui cieli tecnologici, sugli impianti, e/o di installazione o modifica di sistemi di abbattimento ovvero di ricerca e di sperimentazione pratica, anche a mezzo di impianti pilota, finalizzato al conseguimento di valori minimi di concentrazione e portata degli inquinanti in emissione entro ristretti limiti temporali. Dei risultati ottenuti dalle ricerche e dalle sperimentazioni nonché dai diversi interventi, dovrà periodicamente essere informato il servizio protezione ambiente.

3. La Giunta provinciale, su proposta del servizio protezione ambiente, potrà integrare il programma di interventi con eventuali prescrizioni ed altresì richiedere in qualunque momento la presentazione di un nuovo programma ovvero imporre l'adozione di nuove misure in relazione al progresso tecnologico, in ogni caso fissando i lavori limite delle emissioni nonché i tempi per il loro raggiungimento.

4. Di tali programmi, nonché delle rilevazioni effettuate sulle aziende interessate al presente articolo, verranno fornite periodiche informazioni alle unità sanitarie locali territorialmente interessate anche in riferimento a quanto previsto dal quarto comma dell'articolo 10 della legge provinciale 6 dicembre 1980, n. 33.

#### Art. 5

*(art. 4, L.P. 18 novembre 1978, n. 47) Requisiti di funzionalità e sicurezza degli impianti*

1. Gli impianti di cui al precedente articolo 3, i relativi locali e le connesse installazioni funzionali devono essere progettati da tecnici qualificati secondo le rispettive competenze professionali e possedere gli opportuni requisiti tecnici e costruttivi conformi alla disciplina vigente e comunque atti a garantire il buon funzionamento, la sicurezza e il contenimento delle emissioni entro i più ristretti limiti che il progresso della tecnica consenta.

#### Art. 6

*(art. 5, L.P. 18 novembre 1978, n. 47; art. 1, L.P. 23 aprile 1979, n. 2) Denuncia degli impianti termici esistenti*

1. Gli impianti termici esistenti alla data del 13 dicembre 1978 devono essere, a cura dei proprietari o dei direttori responsabili dell'azienda ovvero dall'amministratore del condominio, denunciati entro centottanta giorni dalla predetta data, con l'indicazione delle eventuali modifiche necessarie per l'adeguamento alle prescrizioni normative.

2. La denuncia deve essere presentata al servizio protezione ambiente mediante appositi moduli da esso predisposti, contenenti la descrizione delle caratteristiche degli impianti, dei locali e delle connesse installazioni funzionali.

3. Sono esclusi dall'obbligo di denuncia:

- gli impianti termici, stufe singole e caminetti di potenzialità inferiore a 30.000 Kcal/h.;
- gli impianti termici già censiti ed autorizzati a norma della legge 13 luglio 1966, n. 615, e relativo regolamento di esecuzione.

4. L'esclusione dall'obbligo di denuncia non esime comunque dall'osservanza delle prescrizioni normative.

#### Art. 7

*(art. 6, L.P. 18 novembre 1978, n. 47) Denuncia degli impianti produttivi e misti esistenti*

1. Gli impianti produttivi e misti che producono emissioni di qualunque tipo, già in esercizio alla data del 13 dicembre 1978 devono essere denunciati, a cura dei proprietari ovvero dei direttori responsabili dello stabilimento, entro centottanta giorni dalla data predetta, con indicazione delle eventuali modifiche necessarie per l'adeguamento alle prescrizioni normative.

2. La denuncia deve essere presentata nei modi e nelle forme di cui al secondo comma del precedente articolo 6.

#### Art. 8

*(art. 7, L.P. 18 novembre 1978, n. 47; art. 4, L.P. 11 gennaio 1982, n. 1) Denuncia ed autorizzazione dei nuovi impianti*

1. Gli impianti termici di nuova installazione, nonché le trasformazioni e gli ampliamenti di quelli esistenti devono essere denunciati nei modi e nelle forme di cui al secondo comma dell'articolo 6 almeno quarantacinque giorni prima dell'effettuazione dei lavori.

2. Gli impianti produttivi e misti di nuova installazione nonché le trasformazioni e gli ampliamenti di quelli esistenti debbono essere previamente autorizzati dal servizio protezione ambiente. La relativa domanda dovrà essere presentata dai soggetti di cui al primo comma dell'articolo 7, mediante appositi moduli predisposti dal servizio protezione ambiente stesso, e contenere notizie sul ciclo tecnologico, sui principi di funzionamento degli impianti, sulle materie prime impiegate, sui prodotti finiti, nonché precise indicazioni sulle caratteristiche delle emissioni con descrizione degli eventuali sistemi di abbattimento.

3. Il rilascio o il diniego dell'autorizzazione sono emanati entro novanta giorni dalla richiesta. L'autorizzazione potrà essere condizionata al rispetto di particolari prescrizioni.

#### Art. 9

*(art. 8, L.P. 18 novembre 1978, n. 47; art. 5, L.P. 11 gennaio 1982, n. 1) Coordinamento*

*con la legge 30 aprile 1976, n. 373*

1. Nel collaudo degli impianti termici di cui all'articolo 10 della legge 30 aprile 1976, n. 373, deve essere accertata anche la conformità alle norme della parte I del presente testo unico. Il collaudatore dovrà farne esplicita menzione nel certificato di collaudo, del quale sarà redatta ulteriore copia da trasmettersi al servizio protezione ambiente a cura del comune.

**Art. 10**

*(art. 9, L.P. 18 novembre 1978, n. 47) Combustibili ammessi*

1. Per le caratteristiche merceologiche e le condizioni di impiego dei combustibili si applicano nella provincia di Trento le disposizioni contenute nel capo III della legge 13 luglio 1966, n. 615, e quelle, anche regolamentari, in esso richiamate, intendendosi sostituita la Giunta provinciale al ministro per la sanità ed al prefetto, e rispettivamente il servizio protezione ambiente alla commissione centrale.

2. Le attribuzioni dei comuni di cui all'articolo 13 della legge 13 luglio 1966, n. 615, sono esercitate in conformità agli indirizzi generali stabiliti dalla Giunta provinciale, sentito il servizio protezione ambiente.

3. Ai fini del presente articolo l'intero territorio della provincia si considera classificato come zona B ai sensi della citata legge n. 615 del 1966.

4. L'adeguamento degli impianti già in esercizio alla data del 13 dicembre, 1978 alle disposizioni di cui ai commi precedenti dev'essere attuato entro il termine stabilito dal settimo comma dell'articolo 3.

**Art. 11**

*(art. 10, L.P. 18 novembre 1978, n. 47) Conduzione degli impianti termici*

1. Tutti gli impianti termici devono essere condotti in maniera idonea, così da assicurare una combustione quanto più perfetta possibile, al fine di evitare alterazioni delle normali condizioni della salubrità dell'aria tali da costituire pregiudizio diretto o indiretto alla salute dei cittadini e danno ai beni pubblici o privati.

2. Il personale addetto alla conduzione di un impianto termico di potenzialità superiore a 200.000 Kcal/h. deve aver conseguito il patentino di abilitazione che viene rilasciato al termine di un corso per conduzione di impianti termici, previo superamento dell'esame finale.

3. Con deliberazione della Giunta provinciale saranno stabilite le norme concernenti l'istituzione dei corsi, la durata degli stessi, le modalità di ammissione, i programmi e gli esami.

4. Con deliberazione della Giunta provinciale saranno altresì disposte revisioni parziali o generali dei patentini di abilitazione.

5. È istituito un registro degli abilitati alla conduzione degli impianti termici, al quale potranno essere iscritti coloro che dimostrino di aver conseguito il prescritto patentino ai sensi dei precedenti commi ovvero ai sensi della legge 13 luglio 1966, n. 615. Le norme relative alla tenuta del registro saranno stabilite con deliberazione della Giunta provinciale.

**Art. 12**

*(art. 11, L.P. 18 novembre 1978, n. 47; art. 1, L.P. 20 giugno 1980, n. 18)*

*Gallerie stradali*

1. Quando nelle gallerie stradali ed autostradali venga accertato, anche soltanto nei momenti di punta, il superamento dei limiti di accettabilità determinati dall'allegata tabella C, il presidente della Giunta provinciale, su conforme parere del servizio protezione ambiente, prescrive agli enti proprietari l'obbligo dell'adozione di idonei impianti di aereazione e ricambio dell'aria, assegnando un congruo termine per l'esecuzione dei lavori, trascorso infruttuosamente il quale ordina l'esecuzione d'ufficio a spese dell'ente proprietario.

### Titolo III *Disciplina degli scarichi*

#### Art. 13

*(art. 12, L.P. 18 novembre 1978, n. 47) Ambito di applicazione delle disposizioni*

1. Ai fini della protezione delle risorse idriche dagli inquinamenti e a tutela della salute dei cittadini, gli scarichi di qualsiasi natura ed origine, pubblici e privati, diretti ed indiretti, in tutte le acque superficiali e sotterranee, sia pubbliche che private, nonché in fognatura, sul suolo e nel sottosuolo, sono disciplinati dalle disposizioni del presente titolo.

#### Art. 14

*(art. 13, L.P. 18 novembre 1978, n. 47) Insediamenti produttivi e civili, esistenti o nuovi*

1. Ai sensi e per gli effetti del presente titolo si intende:

- a) per "insediamento produttivo" uno o più edifici o installazioni collegati tra loro in un'area determinata nei quali si esercitino, con carattere di permanenza o stagionalità, attività industriali o artigianali di produzione e di trasformazione di beni, di prestazione di servizi, attività di ricerca scientifica, processi di trasformazione e valorizzazione di prodotti agricoli, allevamenti zootecnici ed ittici salvo quanto previsto alla successiva lettera b), che diano origine ad uno o più scarichi;
- b) per "insediamento civile" uno o più edifici o installazioni collegati fra loro in un'area determinata dalla quale, a prescindere dal tipo di attività ivi esercitata, abbiano origine esclusivamente scarichi provenienti da servizi igienici, cucine, lavanderie od altri servizi inerenti alla vita di famiglie o comunità, ovvero scarichi derivanti da allevamenti zootecnici con meno di 5 capi suini, 30 capi grossi bovini od equivalenti in base al valore medio del BOD5.

2. Qualora da una medesima area abbiano origine più scarichi distinti aventi rispettivamente la caratteristica di cui alle lettere a) e b) del precedente comma, si applicano in relazione alla natura di ciascuno di essi le disposizioni concernenti gli scarichi degli insediamenti produttivi o di quelli civili.

3. Ai sensi e per gli effetti del presente titolo si considerano esistenti, oltre agli insediamenti già realizzati o in corso di realizzazione alla data del 13 dicembre 1978, anche quelli non ancora realizzati per i quali risulta tuttavia essere stata rilasciata, alla data medesima, la relativa licenza o concessione edilizia.

4. Le norme contenute nel presente titolo non trovano applicazione in ordine agli scarichi di insediamenti destinati all'alpeggio.

#### Art. 15

*(art. 14, L.P. 18 novembre 1978, n. 47; art. 1, L.P. 20 giugno 1980, n. 18; art. 11, L.P. 27 febbraio 1986, n. 4) Conformità degli scarichi ai limiti*

1. Tutti gli scarichi dovranno essere compresi nei limiti di accettabilità fissati nelle tabelle D, E e G allegate al presente testo unico, con le modalità e nei termini stabiliti dai successivi articoli.

2. Il rispetto dei limiti di accettabilità non potrà comunque essere conseguito mediante diluizione degli effluenti con acque impiegate esclusivamente allo scopo o con acque impiegate a scopo di produzione di energia.

#### Art. 16

*(art. 15, L.P. 18 novembre 1978, n. 47; art. 6, L.P. 11 gennaio 1982, n. 1; art. 11, L.P. 27 gennaio 1986, n. 4) Scarichi dei nuovi insediamenti produttivi*

1. Gli scarichi dei nuovi insediamenti produttivi sono soggetti alle seguenti norme:

- 1) nel caso di recapito in corsi d'acqua superficiali, debbono essere conformi, sin dall'attivazione, ai limiti di accettabilità di cui all'allegata tabella D;
- 2) nel caso di recapito in pubbliche fognature debbono essere conformi, sin dall'attivazione, ai limiti di accettabilità di cui all'allegata tabella G;
- 3) non devono avere recapito sul suolo o nel sotto suolo, ferma restando la facoltà di utilizzare i liquami e le deiezioni degli allevamenti zootecnici per la concimazione organica delle colture, mediante spargimento sul suolo, nel rispetto delle norme stabilite dai regolamenti locali di igiene. Non sono soggetti al presente divieto gli scarichi di acque di raffreddamento purché prive di qualsiasi sostanza inquinante e nel rispetto del limite di cui, al numero 2) della tabella D; né gli scarichi di acque provenienti dalla lavorazione dei porfidi e delle altre rocce naturali, nonché dagli impianti di lavaggio delle sostanze minerali, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua ed inerti naturali e non comportino danneggiamento alle falde acquifere o instabilità dei suoli.

#### Art. 17

*(art. 16, L.P. 18 novembre 1978, n. 47) Scarichi dei nuovi insediamenti civili*

1. Gli scarichi dei nuovi insediamenti civili devono di norma essere recapitati in pubblica fognatura secondo le disposizioni stabilite dai regolamenti comunali. Qualora per ragioni tecniche, da valutarsi in sede di rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 23, non possono esservi allacciati, i predetti scarichi sono soggetti alle seguenti norme:

- 1) non devono avere recapito sul suolo o nel sottosuolo, salvo che nel caso previsto dal punto 3) dell'articolo 16 e salvo quanto disposto al punto 3) del presente articolo;
- 2) possono avere recapito in corsi d'acqua superficiali, purché siano preventivamente sottoposti a depurazione biologica in modo da rispettare i limiti di accettabilità di cui all'allegata tabella E;
- 3) nell'ipotesi di insediamenti civili di cubatura complessiva non superiore a 2000 metri cubi, è ammesso il recapito sul suolo o nel sottosuolo degli scarichi provenienti dai soli servizi inerenti alla vita (li famiglie o comunità, purché previamente trattati con processi biologici tali da garantire all'uscita il rispetto dei limiti di accettabilità di cui all'allegata tabella E, e sempreché ciò non comporti danneggiamento delle falde acquifere o »instabilità dei suoli. Nella medesima ipotesi ed alle stesse condizioni, eccettuato quanto concerne il rispetto dei limiti di accettabilità, può essere invece consentito il recapito in fosse a completa tenuta, rispondenti a tipi previamente determinati dal servizio protezione ambiente e di volume sufficiente ad almeno due mesi di esercizio, considerando a tal fine necessario in ogni caso un rapporto di sei metri cubi utili di fossa per ogni cento metri cubi di volume dell'insediamento; le fosse a tenuta saranno

gestite, ivi compreso lo spurgo, secondo le prescrizioni dei regolamenti comunali.

#### Art. 18

*(art. 17, L.P. 18 novembre 1978, n. 47; art. 1, L.P. 23 aprile 1979, n. 2; art. 7, L.P. 11 gennaio 1982, n. 1; art. 11, L.P. 27 febbraio 1986, n. 4) Scarichi degli insediamenti produttivi esistenti*

1. Gli scarichi degli insediamenti produttivi esistenti devono entro tre anni dalla data del 13 dicembre 1978, adeguarsi alle seguenti norme:

- 1) se hanno recapito in corsi d'acqua superficiali, ai limiti di accettabilità di cui all'allegata tabella D, tenuto conto che, durante il triennio di adeguamento, le caratteristiche delle acque di rifiuto dovranno rispettare in ogni caso i limiti stabiliti dalla tabella C allegata alla legge 10 maggio 1976, n. 319;
- 2) se hanno recapito in pubbliche fognature, ai limiti di accettabilità di cui all'allegata tabella G, tenuto conto che, durante il triennio di adeguamento, le caratteristiche delle acque di rifiuto dovranno rispettare in ogni caso i limiti stabiliti dalla tabella C allegata alla legge 10 maggio 1976, n. 319, sempreché questi non siano più restrittivi dei limiti di accettabilità di cui alla menzionata tabella G;
- 3) non devono avere recapito sul suolo o nel sottosuolo, salvo quanto previsto al precedente articolo 16, punto 3).

#### Art. 19

*(art. 18, L.P. 18 novembre 1978, n. 47; art. 14, L.P. 11 gennaio 1982, n. 1) Scarichi delle distillerie esistenti*

1. Per gli scarichi di insediamenti produttivi esistenti alla data del 13 dicembre 1978, nei quali si svolga attività di distillazione per la produzione di alcool da sostanze vegetali, i limiti transitori di cui al precedente articolo 18, punti 1) e 2), trovano applicazione sino alla data del 31 dicembre 1983 ferma restando, dopo tale data, l'osservanza dei limiti definitivi di accettabilità ivi stabiliti.

2. I titolari di detti insediamenti devono comunque adottare le misure necessarie al fine di evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento durante il periodo stabilito per l'adeguamento ai limiti definitivi sopra richiamati.

#### Art. 20

*(art. 19, L.P. 18 novembre 1978, n. 47; art. 3, L.P. 20 giugno 1980, n. 18; art. 11, L.P. 27 febbraio 1986, n. 4) Scarichi degli insediamenti civili esistenti*

1. Gli scarichi degli insediamenti civili esistenti devono, essere recapitati, ove già non lo fossero, in pubblica fognatura nei modi e nei tempi stabiliti dall'autorità comunale.

2. Qualora si accerti che ciò non sia possibile per ragioni tecniche che comportino costi eccessivi, da valutarsi in sede di rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 23, ed ove peraltro gli scarichi predetti possano comportare danneggiamento delle falde acquifere o instabilità dei suoli, essi devono essere adeguati, nei termini prescritti dal provvedimento di autorizzazione, alle disposizioni contenute nei punti 2) e 3) del precedente articolo 17, prescindendo dalle limitazioni previste dal citato punto 3) in ordine alla cubatura complessiva dell'insediamento e alla provenienza degli scarichi.

3. Per gli scarichi che abbiano recapito in corpi d'acqua superficiali, il servizio protezione ambiente può autorizzarne il mantenimento, tenuto conto delle ragioni tecniche

di cui al comma precedente, del rapporto tra il volume dell'influente ed il volume dell'accettore, del potere autodepurante di quest'ultimo, ovvero delle condizioni previste dal punto 2) dell'articolo 17.

#### Art. 21

*(art. 21, L.P. 18 novembre 1978, n. 47) Scarichi nei laghi*

1. Sono comunque vietati gli scarichi di acque reflue in laghi naturali di invaso inferiore a 200.000.000 metri cubi.

2. In laghi di invaso superiore detti scarichi possono essere autorizzati dal servizio protezione ambiente secondo quanto disposto dal presente titolo in ordine agli scarichi in corsi d'acqua superficiali.

3. Gli scarichi di acque reflue sono altresì vietati negli immissari dei laghi naturali, salva la facoltà per la Giunta, provinciale di ridurre, sentito il servizio protezione ambiente, il divieto di scarico, per determinati immissari, ad una distanza minima dalla confluenza nell'invaso lacustre, tenuto conto che la qualità dell'immissario dovrà rientrare, alla sua foce, nei limiti della variabilità naturale della composizione del corso d'acqua stesso.

#### Art. 22

*(art. 22, L.P. 18 novembre 1978, n. 47; art. 5, L.P. 20 giugno 1980, n. 18; art. 11, L.P. 27 febbraio 1986, n. 4) Scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee*

1. Trascorso il periodo stabilito o da stabilirsi per l'adeguamento a norma degli articoli 18 e 20 rispettivamente per gli insediamenti produttivi e civili esistenti, gli scarichi di qualsiasi natura sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee sono vietati, salvo quanto disposto dagli articoli 16 punto 3), 17 punti 1) e 3) e 20 secondo comma.

#### Art. 23

*(art. 23, L.P. 18 novembre 1978, n. 47; art. 1, L.P. 23 aprile 1979, n. 2; art. 6, L.P. 20 giugno 1980, n. 18; art. 11, L.P. 27 febbraio 1986, n. 4) Autorizzazione allo scarico*

1. Tutti gli scarichi sono soggetti ad autorizzazione, che sarà rilasciata:

- 1) dal servizio protezione ambiente, per gli scarichi in acque superficiali;
- 2) dal comune competente, in tutti gli altri casi;
- 3) dal servizio protezione ambiente, per gli scarichi provenienti da pubbliche fognature. In tal caso l'autorizzazione sarà rilasciata ai comuni, ai loro consorzi o al servizio opere igienico-sanitarie.

2. La domanda di autorizzazione deve essere presentata all'autorità competente mediante apposito modulo predisposto dal servizio protezione ambiente, contenente la puntuale descrizione delle caratteristiche quali-quantitative degli affluenti dello scarico, l'esatta indicazione del recapito del medesimo, delle quantità d'acqua da prelevare nell'arco di un anno con le relative fonti di approvvigionamento nonché delle caratteristiche dell'insediamento, oltre ad ogni altro elemento rilevante ai fini delle determinazioni dell'autorità di cui al precedente comma.

3. Nel provvedimento di autorizzazione sono indicati i limiti di accettabilità da osservare ed il ricettore dello scarico, e possono venire prescritti gli accorgimenti tecnici eventualmente necessari.

4. L'autorizzazione si ha per concessa qualora non venga respinta la domanda entro novanta giorni dalla sua presentazione, fermo restando il potere dell'autorità competente

di annullarla ove lo scarico non risultasse conforme alle disposizioni in materia, o di confermare l'autorizzazione con espresso provvedimento dettando le eventuali prescrizioni del caso.

5. I titolari degli scarichi esistenti, ancorché già autorizzati, con esclusione di quelli derivanti da insediamenti civili ed aventi recapito in pubbliche fognature, devono presentare domanda di autorizzazione all'autorità competente entro centottanta giorni dalla data del 13 dicembre 1978 con le modalità di cui al secondo comma.

6. Le domande di autorizzazione agli scarichi già presentate ai sensi della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, sono considerate valide ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui al presente articolo.

7. In relazione alle domande di cui ai precedenti commi quinto e sesto, come pure in relazione alle domande concernenti scarichi di nuovi insediamenti presentate entro un anno dalla data del 13 dicembre 1978 il termine previsto dal quarto comma è stabilito in sei mesi dalla presentazione delle domande stesse.

8. L'autorizzazione allo scarico comporta il pagamento del canone o diritto previsto dagli articoli 16, 17, 17 bis e 17 ter, della legge "10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, sempreché, in relazione al tipo di scarico, risultino interessati i servizi di cui al predetto articolo 16. Le attribuzioni conferite dal citato articolo 17 bis alle Regioni sono esercitate dalla Giunta provinciale.

#### Art. 24

*(art. 5, L.P. 27 febbraio 1986, n. 4) Scarichi in fognatura degli insediamenti produttivi*

1. Nei casi stabiliti dal piano provinciale di risanamento delle acque l'autorizzazione al recapito in fognatura degli scarichi degli insediamenti produttivi, ai sensi dell'articolo 23 del presente testo unico, viene rilasciata su parere conforme del servizio protezione ambiente.

2. Nei casi previsti dal piano provinciale di risanamento delle acque i comuni sono tenuti a dare comunicazione al servizio protezione ambiente degli scarichi degli insediamenti produttivi già allacciati, alle pubbliche fognature. Il servizio protezione ambiente potrà adottare le prescrizioni di cui alla tabella G direttamente nei confronti dei titolari degli scarichi stessi.

#### Art. 25

*(art. 24, L.P. 18 novembre 1978, n. 47) Restituzione di acque derivate*

1. L'eventuale restituzione di acque concesse in derivazione deve in ogni caso essere effettuata con l'osservanza dei limiti di accettabilità di cui al presente titolo.

2. Nei disciplinari relativi a nuove concessioni dovranno essere indicati tali limiti e determinati i luoghi di restituzione tenuto anche conto delle esigenze della tutela dell'inquinamento. A tali fini le autorità competenti in materia udiranno previamente il parere del servizio protezione ambiente.

3. Per le acque attualmente comunque derivate, l'adeguamento ai predetti limiti di accettabilità deve essere realizzato entro tre anni dalla data del 13 dicembre 1978.

#### Art. 26

*(art. 25, L.P. 18 novembre 1978, n. 47; artt. 9-10, L.P. 11 gennaio 1982, n. 1) Serbatoi o contenitori di materiale inquinante*

1. L'alimentazione dei serbatoi per la preparazione e la distribuzione delle poltiglie antiparassitarie deve essere effettuata con tubi di alimentazione a bocca libera e comunque non pescanti nei serbatoi medesimi.

2. I serbatoi o contenitori di olii combustibili od altro materiale che possa contribuire all'inquinamento del sottosuolo o delle falde acquifere, non possono, dopo la data del 13 dicembre 1978, essere depositati direttamente a contatto col suolo o col sottosuolo, ma devono essere sistemati entro apposito involucro o struttura in materiale idoneo che formi uno strato assolutamente impermeabile in caso di rottura dei contenitori o di erogazione del contenuto.

3. I serbatoi o contenitori di olii combustibili di capacità superiore ai 500 quintali e i serbatoi o contenitori di antiparassitari liquidi o di sostanze tossiche destinate all'industria chimica, di qualsiasi capacità, in uso alla data del 13 dicembre 1978, devono entro tre anni dalla predetta data essere provvisti degli accorgimenti di cui al comma precedente. I serbatoi contenenti altri prodotti petroliferi liquidi alla pressione e temperatura ambiente, di capacità superiore ai 500 quintali, in uso alla data del 13 dicembre 1978, devono essere dotati degli accorgimenti di cui al secondo comma entro il 13 dicembre 1984.

4. Qualora venga accertata la non conformità dei serbatoi o contenitori alle prescrizioni di cui ai commi precedenti, il servizio protezione ambiente, ferma restando l'applicazione della sanzione amministrativa, può ordinare la rimozione o inattivazione dei serbatoi o contenitori, ovvero stabilire un congruo termine per l'adozione degli accorgimenti di cui al precedente secondo comma.

5. La tenuta dei serbatoi o contenitori di cui ai precedenti commi secondo e terzo va verificata almeno una volta ogni cinque anni. La verifica va effettuata, su richiesta degli utenti, dall'ispettorato provinciale antincendi che darà le disposizioni all'uopo necessarie.

#### Art. 27

*(art. 26, L.P. 18 novembre 1978, n. 47) Scarichi di materiali*

1. Al fine di tutelare la qualità delle risorse idriche, è vietato scaricare materiali solidi e semisolidi di rifiuto di qualsiasi tipo nell'alveo e sulle rive anche esterne dei corpi d'acqua pubblici, e privati, ivi compresi i bacini artificiali, nonché a monte di sorgive od opere di presa entro un'area di rispetto da determinare secondo criteri tecnici che saranno stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale, sentito il servizio protezione ambiente. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 7 della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 e dalle altre norme in vigore concernenti la tutela del demanio idrico.

2. E' fatto altresì divieto di effettuare scarichi occasionali di qualsiasi liquido inquinante nei luoghi di cui al comma precedente.

#### Art. 28

*(art. 28, L.R. 18 novembre 1978, n. 47) Altre funzioni concernenti la tutela ed utilizzazione delle acque*

1. Per quanto non disciplinato dalla parte I del presente testo unico, la Provincia Autonoma di Trento provvede in ordine alle finalità di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, attraverso l'esercizio delle competenze ad essa spettanti ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, e relative norme di attuazione, tenuto conto degli strumenti di coordinamento con le funzioni di competenza dello Stato previsti dalle predette disposizioni.

#### Art. 29

*(art. 29, L.P. 18 novembre 1978, n. 47) Lavorazioni pericolose*

1. In attesa di una normativa statale in materia, nell'ambito delle lavorazioni definite insalubri ai sensi dell'articolo 216 del testo unico delle leggi sanitarie e successivo D.M. 19 novembre 1981, ai fini di salvaguardare l'incolumità e la salute delle popolazioni da eventi legati all'attività produttiva, il presidente della Giunta provinciale, su richiesta del servizio protezione ambiente, autorizza lo stesso a richiedere alle industrie interessate notizie relative alle materie prime, agli intermedi e ai prodotti finiti.

2. Alla richiesta di notizie di cui al precedente comma risponde il titolare o il responsabile dello stabilimento sotto la sua responsabilità.

3. I dati e le notizie acquisiti dal servizio protezione ambiente sono coperti dal segreto d'ufficio.

#### Art. 30

*(art. 30, L.P. 18 novembre 1978, n. 47) Servizio di assistenza tecnico-scientifica agli agricoltori*

1. Al fine di assicurare agli agricoltori un appropriato impiego dei prodotti antiparassitari agricoli, il servizio di assistenza tecnica per l'agricoltura, istituito con legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39, dovrà avvalersi della collaborazione degli operatori delle unità sanitarie locali.

#### Titolo IV

##### *Disposizioni di coordinamento*

#### Art. 31

*(art. 31, L.P. 18 novembre 1978, n. 47). Strumenti urbanistici*

1. Nell'elaborazione di nuovi strumenti urbanistici e delle loro varianti dovranno essere tenute in particolare considerazione le esigenze di tutela contro l'inquinamento atmosferico e idrico in relazione alla localizzazione degli insediamenti residenziali e produttivi.

2. In particolare, nello stabilire i vincoli di destinazione delle zone, si dovrà tenere conto delle disponibilità idriche, della convenienza di raggruppare lavorazioni omogenee e della più efficiente ed economica realizzazione dei servizi di igiene ambientale programmati o da programmare.

3. La composizione della commissione urbanistica provinciale come prevista dal primo comma dell'articolo 5 della legge provinciale 2 marzo 1964, n. 2, nel testo sostituito dall'articolo 2 della legge provinciale 11 dicembre 1975, n. 35, è integrata del capo del servizio protezione ambiente di cui all'articolo 35 del presente testo unico, che in caso assenza o di impedimento, sarà sostituito da un membro supplente per lo stesso designato a norma del predetto articolo 35.

#### Art. 32

*(art. 32, L.P. 18 novembre 1978, n. 47; art. 11, L.P. 11 gennaio 1982, n. 1) Concessioni edilizie ed autorizzazioni a lottizzare*

1. Il rilascio della concessione edilizia o dell'autorizzazione alla lottizzazione per

insediamenti che generino emissioni o scarichi di qualsiasi tipo, è subordinato alla presentazione di copia della denuncia o dell'autorizzazione di cui al titolo II ovvero dell'autorizzazione allo scarico di cui al titolo III della parte I del presente testo unico.

2. Il disposto del precedente comma si applica anche al rilascio di concessioni edilizie o di loro varianti relative ad insediamenti dal cui ampliamento o ristrutturazione o mutata destinazione derivi modifica qualitativa degli scarichi e delle emissioni.

3. In sede di rilascio della licenza di agibilità o di abitabilità sarà verificata anche la rispondenza alle prescrizioni della parte I del presente testo unico.

#### Art. 33

*(art. 33, L.P. 18 novembre 1978, n. 47) Adeguamento dei regolamenti locali*

1. I regolamenti locali d'igiene e sanità, nonché quelli edilizi, devono essere adeguati alle disposizioni della presente legge entro centottanta giorni dalla data del 13 dicembre 1978. La Giunta provinciale può formulare indicazioni per la predisposizione, da parte degli enti interessati, delle modifiche ed integrazioni a tal fine necessari.

#### Art. 34

*(art. 12, L.P. 11 gennaio 1982, n. 1; art. 33 bis, L.P. 18 novembre 1978, n. 47)  
Regolamenti per il servizio di fognatura*

1. I comuni debbono, entro il 30 giugno 1982, adottare idonei regolamenti per il servizio di fognatura, ovvero adeguare quelli già esistenti. La Giunta provinciale può formulare indicazioni per la predisposizione da parte degli enti interessati dei regolamenti sopraccitati.

#### Titolo V

##### *Organizzazione degli interventi*

#### Art. 35

*(art. 34, L.P. 18 novembre 1978, n. 47. art. 28, L.P. 26 maggio 1980, n. 13, art. 8, L.P. 20 giugno 1980, n. 18; artt. 4-70, L.P. 29 agosto 1983, n. 29) Istituzione del servizio di protezione dell'ambiente*

1. I provvedimenti ed i pareri attribuiti alla competenza del servizio protezione ambiente ai sensi della parte I del presente testo unico sono adottati mediante deliberazioni di commissioni composte rispettivamente:

- a) per la trattazione delle questioni in materia di emissioni in atmosfera da:
  - 1) un funzionario della Provincia con qualifica non inferiore a ispettore generale, nominato dalla Giunta provinciale, con funzioni di presidente;
  - 2) il medico provinciale;
  - 3) il direttore del laboratorio provinciale di igiene e profilassi, reparto chimico;
  - 4) il direttore del laboratorio provinciale di igiene e profilassi, reparto medico;
  - 5) il capo dell'ispettorato provinciale antincendi;
  - 6) un tecnico designato dal comprensorio o dal consorzio di cui alla legge provinciale 23 novembre 1973, n. 56, per la trattazione delle questioni che interessino specificamente l'ambito territoriale del rispettivo ente;
  - 7) il capo del servizio di protezione dell'ambiente.
- b) per la trattazione delle questioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, dai

membri di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 6) e 7) della precedente lettera a), nonché dall'ingegnere capo dell'ufficio tecnico dell'assessorato provinciale ai lavori pubblici e dal capo dei servizi delle acque pubbliche.

2. Per i membri di cui ai numeri 1), 2), 3), 4) e 7) della lettera a), nonché per quelli indicati alla lettera b) del precedente comma, la Giunta provinciale provvede a designare membri supplenti in numero non superiore a due per ciascun membro effettivo.

3. Il membro indicato al n. 5) della lettera a) può essere sostituito da chi ne svolge normalmente le funzioni in caso di assenza o di impedimento. Per il membro di cui al n. 6) della medesima lettera ciascun ente interessato provvede alla designazione di supplenti in numero non superiore a due.

4. Qualora in via temporanea si verificano ipotesi di cumulo di funzioni nell'ambito di quelle elencate dalle lettere a) e b), le commissioni sono validamente costituite nella più limitata composizione che ne consegue.

5. Per la validità delle adunanze delle commissioni è richiesta la presenza di tutti i membri, ad eccezione di quello di cui al n. 6). Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole di due terzi dei presenti.

6. Le commissioni, ove lo ritengano opportuno, possono di volta in volta invitare a partecipare alle proprie riunioni, senza diritto di voto, funzionari dei servizi o uffici della Provincia nonché esperti in particolari discipline, per l'esame di problemi specifici.

7. Le funzioni di segretario delle commissioni sono esercitate da un funzionario addetto al servizio protezione ambiente.

8. Ai membri delle commissioni sono corrisposti i compensi stabiliti dalla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4, e successive modificazioni ed integrazioni, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 2 e 9 della legge provinciale 30 settembre 1974, n. 26.

- Il primo comma del presente articolo del testo unico era preceduto da altri due commi, omessi nella presente formulazione in quanto si riferivano alla legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, la quale deve ritenersi abrogata a seguito dell'entrata in vigore della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12;

- i numeri 2), 3), 4) e 6) del primo comma del presente articolo del testo unico sono stati sostituiti dall'articolo 4 della legge provinciale 29 agosto 1983, n. 29 dai seguenti:

"2) un medico in servizio presso la Provincia o un medico iscritto nei ruoli nominativi provinciali del personale del servizio sanitario nazionale;

3) il responsabile del campo di attività chimico-fisico-ambientale del servizio provinciale di prevenzione;

4) il responsabile del campo di attività bio-tossicologico del servizio provinciale di prevenzione;

6) il responsabile del servizio per l'igiene e la sanità pubblica dell'unità sanitaria locale, per la trattazione delle questioni che interessano specificatamente l'ambito territoriale di competenza del predetto servizio; ovvero i responsabili di tutti i servizi per l'igiene e la sanità pubblica costituiti presso le unità sanitarie locali, qualora le questioni trattate rivestano interesse generale."

Il citato articolo 4 della legge provinciale 29 agosto 1983, n. 29 prevede inoltre l'abrogazione del quinto comma del presente articolo del testo unico. L'applicazione delle disposizioni del menzionato articolo 4 deve ritenersi sospesa in conformità a quanto disposto dall'articolo 70, terzo comma, della medesima legge provinciale 29 agosto 1983, n. 29, secondo cui:

"Con deliberazioni della Giunta provinciale saranno stabilite altresì le date dalle quali avranno effetto le disposizioni contenute negli articoli 4, 10, 11, 16, 17, 19 e 20 della presente legge."

Pertanto, in assenza delle previste deliberazioni della Giunta provinciale devono ritenersi tuttora vigenti le disposizioni quali risultano formulate nel testo del presente

articolo.

#### Art. 36

*(art. 15, L.P. 27 febbraio 1986, n. 4) Commissioni*

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 4 della legge provinciale 29 agosto 1983, n. 29, la composizione della commissione del servizio protezione ambiente competente per la trattazione delle questioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento è integrata dal dirigente del servizio geologico. La stessa commissione esercita le competenze attribuite dalla parte II del presente testo unico al Servizio protezione ambiente.

2. Alla commissione di cui al comma precedente, integrata inoltre dal dirigente del servizio antincendi, sono attribuiti gli adempimenti di cui all'articolo 86, nonché agli articoli 67 e 75 del presente testo unico.

3. Fino a quando non sia diversamente disposto con apposito atto legislativo, le competenze spettanti alla Provincia ai sensi dell'articolo 6, lettere c), d), e) del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, e successive modificazioni e integrazioni, sono esercitate dalla commissione di cui al comma precedente.

#### Art. 37

*(art. 35, L.P. 18 novembre 1978, n. 47; art. 9, L.P. 20 giugno 1980, n. 18) Vigilanza*

1. La vigilanza sull'applicazione della parte I del presente testo unico è affidata al servizio protezione ambiente e agli ufficiali sanitari.

2. Le funzioni tecniche di vigilanza, analisi e controllo sono esercitate dalle categorie di personale che saranno indicate in apposito regolamento.

#### Art. 38

*(art. 36, L.P. 18 novembre, 1978, n. 47; art. 11, L.P. 27 febbraio 1986, n. 4) Metodologie di accertamento*

1. Il personale di cui al precedente articolo ha facoltà di procedere a sopralluoghi, prelievi, rilevamenti nei luoghi e negli edifici ove si svolgono le attività che producono le emissioni o gli scarichi, ovvero in quelli in cui sono situati gli impianti ed i combustibili da controllare.

2. I proprietari o gli amministratori dei condomini ovvero i direttori responsabili degli stabilimenti, o chi ne fa le veci, sono invitati anche in via breve, a presenziare alle operazioni di controllo facendosi eventualmente assistere da un consulente tecnico, sempreché la sua reperibilità non sia di ostacolo all'inizio delle operazioni.

3. Delle operazioni di controllo e di prelievo viene redatto apposito verbale sottoscritto dal personale addetto alla vigilanza; in esso si darà anche atto delle osservazioni degli interessati.

4. Ai fini della verifica del rispetto dei limiti di accettabilità, la misurazione delle emissioni va effettuata nel punto ove queste vengono disperse nell'atmosfera, e, nel caso di camini, al di sotto della bocca in posizione ritenuta tecnicamente idonea dall'organo di controllo, se del caso attraverso apposite sonde. Il controllo degli scarichi è compiuto subito a monte del punto di immissione nei corpi ricettori, con prelievo istantaneo.

5. Il punto assunto per il prelievo o per la misurazione deve essere reso accessibile al personale addetto alla vigilanza, il quale è altresì autorizzato a compiere all'interno degli

insediamenti tutte le ispezioni che esso ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi o delle emissioni.

6. Il personale suddetto può utilizzare, se necessario, appositi traccianti al fine di individuare le provenienze specifiche di sostanze inquinanti.

#### Art. 39

*(art. 37, L.P. 18 novembre 1978, n. 47) Consulenze di esperti e convenzioni con istituti specializzati*

1. Ai fini dell'applicazione della parte I del presente testo unico, il servizio protezione ambiente può valersi dell'opera di esperti studiosi in materia di inquinamento atmosferico e idrico od enti e istituti specializzati nel settore, previo incarico di consulenza da parte della Giunta provinciale e, rispettivamente, previa convenzione tra la Provincia e gli enti e istituti predetti.

#### Art. 40

*(art. 38, L.P. 18 novembre 1978, n. 47) Servizio di rilevamento e catasto*

1. Ai fini dell'accertamento delle condizioni dell'aria e delle acque la Provincia predispone stazioni fisse e mobili di rilevamento dell'inquinamento atmosferico e idrico.

2. Ai medesimi fini la Provincia istituisce un catasto nel quale sono raccolti e continuamente aggiornati i dati relativi a:

- 1) le caratteristiche qualitative e quantitative dei corpi idrici superficiali e sotterranei;
- 2) gli scarichi pubblici e privati nelle acque superficiali e le loro caratteristiche;
- 3) gli impianti fognari e di depurazione nonché i dati relativi alla loro funzionalità;
- 4) le emissioni in atmosfera di cui al titolo II della presente parte I e le loro caratteristiche;
- 5) la qualità dell'atmosfera nei centri abitati esposti a rischio di inquinamento e l'andamento dei venti e delle correnti d'aria dominanti.

3. Il catasto di cui al comma precedente è tenuto a cura del servizio protezione ambiente. Agli interessati è fatto obbligo di fornire i dati necessari.

#### Art. 41

*(art. 39, L.P. 18 novembre 1978, n. 47) Provvedimenti conseguenti al controllo*

1. Ove in sede di effettuazione dei controlli venga rilevata l'esistenza di scarichi o di emissioni non conformi alle previsioni normative od alle prescrizioni dell'autorità amministrativa, indipendentemente dalle sanzioni penali ed amministrative, il presidente della Giunta provinciale, su conforme parere del servizio protezione ambiente, diffida gli interessati ad adeguarsi entro un congruo termine alle citate disposizioni, trascorso invano il quale, avuto riguardo in particolare ai danni derivanti all'ambiente e alla salute dei cittadini dal mancato adeguamento, può ordinare la sospensione dell'attività che genera gli scarichi o le emissioni ovvero, qualora si tratti di scarichi provenienti da insediamenti civili, può dichiarare l'inabitabilità degli stessi o di parte di essi e ordinare lo sgombero da persone.

#### Art. 42

*(art. 40, L.P. 18 novembre 1978, n. 47; art. 13, L.P. 11 gennaio 1982, n. 1) Dispositivi di abbattimento e depurazione*

1. Ove gli impianti che generino emissioni o scarichi di qualsiasi tipo tanto nell'atmosfera che nelle acque abbiano necessità, ai fini dell'osservanza dei limiti di accettabilità, di dispositivi per l'abbattimento o di depurazione, il servizio protezione ambiente può prescrivere che questi ultimi debbano essere muniti di strumenti di rilevazione continua e di registrazione tali da attestarne il costante regolare funzionamento. Detti strumenti devono essere sigillabili e facilmente ispezionabili dal personale di vigilanza. I guasti degli strumenti di registrazione dovranno essere immediatamente segnalati al servizio protezione ambiente.

2. L'interruzione del funzionamento dei dispositivi di abbattimento comporta la sospensione immediata del cielo tecnologico ad essi legato, qualora non si disponga di impianti di abbattimento di riserva.

3. Nel caso di cieli tecnologici continui, la cui sospensione recherebbe gravi danni agli impianti, il servizio protezione ambiente, entro 48 ore dalla comunicazione, ordina la sospensione della lavorazione ovvero ne autorizza la continuazione avuto riguardo ai tempi di riparazione, alle conseguenze del fermo di impianto nonché ai danni derivanti all'ambiente ed alla salute dei cittadini.

#### Art. 43

*(art. 41, L.P. 18 novembre 1978, n. 47) Impianti centralizzati di depurazione industriale*

1. I comuni, i comprensori ed i consorzi fra tali enti, nonché i consorzi o altre forme associative costituite fra imprese o con la loro partecipazione, possono realizzare impianti centralizzati di depurazione industriale costruiti secondo sistemi modulari atti a consentire agevoli ed economici ampliamenti in caso di nuove utenze.

2. Per lo scarico delle acque reflue in suddetti impianti non si applicano i limiti di accettabilità di cui all'allegata tabella G. La composizione degli scarichi ammessi è invece stabilita da un'apposita convenzione, da stipularsi fra il titolare dell'insediamento produttivo che intende fruire del servizio e l'ente gestore, la quale, oltre agli aspetti tecnici, disciplina quelli economici, tenuto conto delle spese di esercizio in relazione alla quantità delle acque scaricate nonché dell'ammortamento dei costi di impianto.

3. Resta ferma l'osservanza dei limiti di accettabilità di cui all'allegata tabella D per gli scarichi provenienti dagli impianti centralizzati di depurazione industriale.

#### Art 44

*(art. 42, L.P. 18 novembre 1978, n. 47; art. 10, L.P. 20 giugno 1980, n.: 18; art. 11, L.P. 27 febbraio 1986, n. .4) Gestione tecnica degli impianti di depurazione*

1. Alla manutenzione e gestione delle opere realizzate ai sensi dell'articolo 3 della legge provinciale 1 settembre 1975, n. 46, provvede la Provincia.

2. La gestione degli impianti di depurazione a ciclo biologico di ossidazione realizzati da comuni o loro consorzi, su richiesta dei medesimi può essere effettuata, anche in forma diretta, a spese della Provincia.

3. La manutenzione e la gestione dei sedimentatori meccanici comunali spettano agli enti proprietari, i quali ne assicureranno la normale efficienza.

4. Qualora la manutenzione degli impianti di cui al comma precedente richieda l'intervento di personale specializzato, gli enti preposti potranno avvalersi a tal fine della collaborazione della Provincia, che ne assume la relativa spesa.

#### Art. 45

*(art. 42 bis, L.P. 18 novembre 1978, n. 47; n. 11, L.P. 27 febbraio 1986,, n. 4) Modalità particolari per la depurazione dei liquami di pubblica fognatura*

1. La Provincia può provvedere alla depurazione dei liquami di pubblica fognatura mediante l'utilizzazione degli impianti di depurazione biologica degli insediamenti produttivi, ove ricorrano ragioni di convenienza tecnica ed economica e lo scarico di pubblica fognatura sia di limitata entità rispetto alla potenzialità dell'impianto di depurazione. A tal fine la Provincia stipulerà con il titolare dell'insediamento produttivo un'apposita convenzione che conterrà la disciplina degli aspetti tecnico-gestionali ed economici, tenuto conto delle spese di ammortamento, di manutenzione e di esercizio in rapporto al numero degli abitanti equivalenti serviti. Restano in ogni caso ferme per tali impianti le disposizioni concernenti gli scarichi da insediamenti produttivi.

## Titolo VI *Disposizioni finali e sanzionatorie*

### Art. 46 *(art. 43, L.P. 18 novembre 1978, n. 47) Ricorsi*

1. Avverso i provvedimenti di competenza del servizio protezione ambiente, ai sensi della parte I del presente testo unico è ammesso ricorso da parte degli interessati alla Giunta provinciale.

2. Avverso i provvedimenti di cui all'ultimo comma dell'articolo 42 possono altresì proporre ricorso i cittadini residenti nel comune in cui ha sede l'impianto.

### Art. 47 *(art. 44, L.P. 18 novembre 1978, n. 47; art. 12, L.P. 20 giugno 1980, n. 18; art. 15, L.P. 11 gennaio 1982, n. 1) Sanzioni amministrative inerenti al titolo II*

1. Chiunque contravviene:

- 1) all'obbligo di contenere le emissioni entro i limiti di accettabilità di cui all'articolo 3, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Lire 500.000 a Lire 5.000.000;
- 2) all'obbligo di denuncia degli impianti di cui agli articoli 6, 7 e 8, ovvero la presenta incompleta, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Lire 10.000 a Lire 1.000.000; alla stessa sanzione soggiace chi non sia previamente munito dell'autorizzazione di cui all'articolo 8;
- 3) ad alcuna delle altre prescrizioni di cui al titolo II, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Lire 50.000 a Lire 500.000.

2. L'ammontare delle sanzioni sopra previste è determinato in relazione alla gravità della violazione, valutata con particolare riguardo al pericolo o al danno all'ambiente e alla salute dei cittadini; esso è raddoppiato in caso di recidiva.

### Art. 48 *(art. 45, L.P. 18 novembre 1978, n. 47; art. 12, L.P. 20 giugno 1980, n. 18; art. 16, L.P. 11 gennaio 1982, n. 1) Sanzioni amministrative inerenti al Titolo III*

1. Chiunque contravviene:

- 1) ad alcuna delle disposizioni di cui agli articoli 16 e 18, soggiace alla sanzione

- amministrativa del pagamento di una somma da Lire 500.000 a Lire 5.000.000;
- 2) ad alcuna delle disposizioni di cui agli articoli 17 e 20, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Lire 300.000 a Lire 3.000.000;
  - 3) al disposto dell'articolo 21, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Lire 500.000 a Lire 5.000.000;
  - 4) ad alcuna delle prescrizioni di cui all'articolo 26, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Lire 500.000 a Lire 5.000.000;
  - 5) ad alcuno dei divieti di cui all'articolo 27, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Lire 300.000 a Lire 3.000.000;
  - 6) all'obbligo di chiedere l'autorizzazione di cui all'articolo 23, ovvero presenta una richiesta incompleta, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Lire 20.000 a Lire 2.000.000;
  - 7) ad alcuna delle altre prescrizioni di cui al titolo III, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Lire 50.000 a Lire 500.000.
2. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 47.

#### Art. 49

*(art. 46, L.P. 18 novembre 1978, n. 47) Sanzioni amministrative inerenti al Titolo V*

1. Chiunque contravviene:

- 1) all'ordine di sospensione dell'attività o di sgombero di cui all'articolo 41, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Lire 500.000 a lire 5.000.000;
  - 2) ad alcuna delle prescrizioni di cui al primo comma dell'articolo 42, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Lire 300.000 a Lire 3.000.000;
  - 3) al disposto del secondo comma dell'articolo 42 ovvero all'ordine di sospensione della lavorazione di cui all'ultimo comma dello stesso articolo, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Lire 500.000 a Lire 5.000.000;
  - 4) ad alcuna delle prescrizioni contenute nella convenzione di cui al secondo comma dell'articolo 43, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Lire 300.000 a Lire 3.000.000;
  - 5) ad alcuna delle altre prescrizioni di cui al titolo V, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Lire 50.000 a Lire 500.000.
2. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 47.

#### Art. 50

*(art. 47, L.P. 18 novembre 1978, n. 47) Irrogazione delle sanzioni amministrative*

1. Gli agenti ed i tecnici incaricati della vigilanza a norma dell'articolo 37, ove rilevino alcuna delle infrazioni di cui ai precedenti articoli 47, 48 e 49, ne redigono apposito verbale.

2. Copia del verbale è immediatamente consegnata al trasgressore. Ove ciò non sia possibile o venga opposto rifiuto, il verbalizzante trasmette gli atti al servizio protezione ambiente, il quale provvede all'invio di copia del verbale al trasgressore mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro trenta giorni dall'accertamento dell'infrazione.

3. Il trasgressore ha facoltà di avanzare proprie deduzioni al servizio protezione ambiente entro trenta giorni dalla consegna o dal ricevimento del verbale a mezzo posta. Qualora in sede di deduzioni si controverta sull'esattezza delle analisi effettuate, con esclusione di quelle estemporanee, può essere richiesta per una sola volta la revisione

delle analisi stesse sui campioni all'uopo conservati, sempreché sia possibile mantenerne lo stato primitivo, presso il laboratorio provinciale di igiene e profilassi. Il presidente della Giunta provinciale dispone in tal caso la revisione dell'analisi presso istituti specializzati, comunicandone la data all'interessato che può far assistere operazioni un tecnico di sua fiducia.

4. Nel caso richieda la revisione d'analisi, l'interessato dovrà depositare presso la tesoreria provinciale la somma di Lire 100.000 a titolo di cauzione, che gli verrà rimborsata in caso di accoglimento delle deduzioni in relazione ai risultati d'analisi. In caso contrario il costo delle analisi di revisione effettuate sarà posto a carico del trasgressore.

5. Il presidente della Giunta provinciale, sentito il servizio protezione ambiente, ove, anche a seguito dell'eventuale revisione d'analisi, ritenga fondato l'accertamento, irroga la sanzione con decreto motivato contenente l'ingiunzione di pagare presso la tesoreria provinciale, entro trenta giorni dalla notificazione del decreto medesimo, una somma determinata entro i limiti, minimo e massimo, stabiliti dalla legge.

6. Il decreto costituisce titolo esecutivo.

7. Contro di esso l'interessato, entro il termine prefissato per il pagamento, può ricorrere dinanzi all'autorità giudiziaria competente a norma di legge.

8. Le somme rimosse a seguito dell'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo saranno introitate nel bilancio della Provincia.

#### Art. 51

*(art. 48, L.P. 18 novembre 1978, n. 47) Aggiornamento delle tabelle*

1. La Giunta provinciale, su proposta del servizio protezione ambiente, potrà apportare, modifiche alle tabelle allegate al presente testo unico in funzione del progresso della tecnologia di depurazione ovvero in relazione allo stato di inquinamento globale dell'atmosfera, rispettivamente delle acque superficiali e sotterranee.

#### Art. 52

*(art. 49, L.P. 18 novembre 1978, n. 47) Rinvio*

1. Per quanto non disciplinato della parte I del presente testo unico continuano ad applicarsi le norme vigenti in materia, sempreché compatibili con le presenti disposizioni.

2. E' fatta salva in ogni caso, in relazione all'articolo 23 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, l'applicazione delle sanzioni penali previste dalle leggi dello Stato per le fattispecie contemplate dalla parte I del presente testo unico.

### Titolo VII

#### *Disposizioni finanziarie\**

#### Art. 53

*(art. 50, L.P. 18 novembre 1978, n. 47) Norme finanziarie*

1. Con successivi provvedimenti legislativi saranno disposti gli interventi finanziari per i fini di cui agli articoli 40 primo comma, 43 primo comma e 44 primo comma, del presente testo unico.

2. Nell'ambito delle leggi di incentivazione concernenti i settori produttivi interessati saranno previste agevolazioni per l'acquisto e l'installazione di impianti ed apparecchiature idonee ad eliminare le fonti di inquinamento e di strumenti atti a controllarne il

funzionamento.

- \* gli articoli 51 e 52 della legge provinciale 18 novembre 1978, n. 47, vengono omessi, in quanto trattasi di norme finanziarie non più operanti.

Parte II  
*Piano provinciale di risanamento delle acque*

Art. 54

*(art. 1, L.P. 27 febbraio 1986, n. 4) Piano provinciale, di risanamento delle acque*

1. La tutela delle risorse idriche, considerate nei loro aspetti qualitativi e quantitativi come beni di interesse pubblico, è perseguita nel quadro della pianificazione economica e territoriale della Provincia di Trento, mediante il piano provinciale di risanamento delle acque.

2. Il piano provinciale di risanamento delle acque è adottato dalla Giunta provinciale, su proposta del servizio protezione ambiente, sentiti i comuni interessati e la competente commissione consiliare. Il parere di quest'ultima deve essere espresso entro quindici giorni dalla richiesta avanzata da parte dell'assessore cui è affidata la materia; decorso tale termine la Giunta provinciale provvede in ogni caso all'approvazione del piano e/o del suo aggiornamento. Il piano è articolato come segue:

- a) rilevazione dello stato di fatto delle opere attinenti ai servizi pubblici di fognatura e depurazione;
- b) individuazione del fabbisogno di opere pubbliche attinenti ai servizi di cui alla lettera a);
- c) specificazione del complesso delle azioni e degli interventi normativi, amministrativi e tecnici necessari ai fini dell'attuazione del piano stesso;
- d) determinazione dei criteri di priorità per la realizzazione degli interventi di attuazione del piano stesso.

3. Il piano provinciale di risanamento delle acque contiene inoltre le disposizioni necessarie per la sua attuazione, con particolare riferimento all'identificazione ed alle caratteristiche tecniche e strutturali delle pubbliche fognature, alla gestione e vigilanza delle stesse da parte dei comuni o loro consorzi, all'allacciamento degli scarichi alle reti comunali di pubblica fognatura, all'allacciamento di queste ultime ai collettori principali di adduzione ai depuratori; allo sfioramento delle portate di supero, nonché in ordine ai casi di disservizio, di guasto, di manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti di pubblica fognatura.

4. Il piano provinciale di risanamento delle acque ha vigore a tempo indeterminato e può essere modificato in ogni tempo, con l'osservanza delle procedure stabilite per la sua approvazione, quando sopravvengano importanti ragioni che determinino la necessità o la convenienza di migliorarlo o di integrarlo sia in modo globale, attraverso varianti di carattere generale, che per aree omogenee sotto l'aspetto idraulico.

5. Le prescrizioni contenute nel piano provinciale di risanamento delle acque hanno efficacia vincolante per tutti i soggetti che esercitano le attività da esso considerate.

Art. 55

*(art. 2, L.P. 27 febbraio 1986, n. 4) Attuazione del piano provinciale di risanamento delle acque*

1. Le opere attinenti ai servizi pubblici di fognatura e depurazione previste dal piano provinciale di risanamento delle acque sono realizzate secondo un piano degli interventi di durata non superiore ai cinque anni, e comunque corrispondente a quella del programma di sviluppo provinciale, approvato dalla Giunta provinciale, ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge provinciale 1 settembre 1975, n. 46 e successive modificazioni, sentito il servizio protezione ambiente.

2. Il piano degli interventi individua le opere da realizzare in ciascun anno di efficacia del piano stesso. Il piano è scorrevole e può essere aggiornato, sentito il servizio protezione ambiente, in correlazione con l'approvazione del bilancio annuale di previsione e/o con l'asestamento del bilancio.

3. Al fine di far fronte ad esigenze igienico-sanitarie impreviste e urgenti, la Giunta provinciale, su proposta del servizio opere igienico-sanitarie e sentito il servizio protezione ambiente, può variare il piano degli interventi, derogando alle priorità e/o previsioni in esso contenuti.

4. Il piano di cui al presente articolo può essere sostituito con apposito progetto contenuto nel programma di sviluppo provinciale e nei relativi aggiornamenti.

#### Art. 56

*(art. 3, L.P. 27 febbraio 1986, n. 4) Disciplina della costruzione degli impianti di depurazione*

1. Nella costruzione di nuovi impianti di depurazione dei liquami di pubbliche fognature si osservano modalità progettuali e tecnico-costruttive idonee ad assicurare, in relazione alla quantità e alla qualità dei liquami da trattare, il raggiungimento, nell'ordinaria gestione, dei valori per i diversi parametri stabiliti dalle tabelle 1 e 2 allegate al presente testo unico rispettivamente per gli impianti di depurazione biologica e per quelli di sedimentazione meccanica.

2. Nel piano degli interventi di cui al precedente articolo 55 dovrà inoltre essere perseguito l'obiettivo di adeguare le caratteristiche strutturali e le modalità di funzionamento degli impianti già esistenti alla data del 13 dicembre 1978, al fine di rendere gli impianti idonei al raggiungimento dei valori di cui alle tabelle 1 e 2 allegate al presente testo unico.

3. La disposizione di cui al comma precedente si applica anche agli impianti realizzati successivamente alla data del 13 dicembre 1978, qualora, in relazione ad aumenti di portata o ad altre imprevedibili necessità e fenomeni intervenienti, venisse accertata l'inidoneità dei suddetti impianti al raggiungimento dei valori di cui alle tabelle 1 e 2 allegate al presente testo unico.

4. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui ai due commi precedenti gli impianti devono essere condotti con modalità tecnico-gestionali idonee ad assicurare, in rapporto allo stato dell'impianto, il massimo rendimento depurativo tecnicamente possibile.

#### Art. 57

*(art. 4, L.P. 27 febbraio 1986, n. 4) Gestione ordinaria degli impianti di depurazione dei liquami di pubbliche fognature*

1. Gli enti gestori e i relativi concessionari ed appaltatori degli impianti di depurazione dei liquami di pubbliche fognature devono assicurarne la piena funzionalità ed efficacia. Essi devono a tal fine osservare le regole di conduzione tecnica proprie dell'impianto, provvedendo altresì alla manutenzione ordinaria e programmando quella straordinaria.

2. Per i fini di cui al comma precedente gli enti gestori degli impianti di depurazione

biologica adottano, entro la data del 19 settembre 1986, un apposito capitolato, soggetto ad approvazione del servizio protezione ambiente, recante le principali indicazioni e modalità per la conduzione tecnica degli impianti e per la loro manutenzione. Per gli impianti di depurazione biologica gestiti dalla Provincia all'adozione del capitolato provvede il servizio opere igienico-sanitarie d'intesa con il servizio protezione ambiente. Per gli impianti di depurazione mediante sedimentazione meccanica le principali indicazioni e modalità da seguire nella gestione degli stessi sono stabilite entro lo stesso termine dalla Giunta provinciale con propria deliberazione, su proposta del servizio protezione ambiente.

3. Qualora lo richiedano gli usi concomitanti del corpo idrico ricettore, il servizio protezione ambiente impartisce all'ente gestore dell'impianto di depurazione l'adozione di appropriati trattamenti di disinfezione degli scarichi, prescrivendone le tecniche, le modalità e le fasi temporali, tenuto conto delle caratteristiche strutturali dell'impianto.

#### Art. 58

(art. 6, L.P. 27 febbraio 1986, n. 4) Gestione dei depuratori dei liquami di pubbliche fognature in condizioni di emergenza

1. Qualora si verificano i seguenti eventi:

- a) diminuzione eccezionale della temperatura dei liquami in arrivo all'impianto;
- b) notevole e/o repentine variazioni della popolazione servita dall'impianto di fognatura o del carico inquinante affluente all'impianto;
- c) abusivo scarico in fognatura di sostanze tossiche o nocive o comunque in concentrazioni eccedenti i limiti di accettabilità di cui alla tabella. G allegata al presente testo unico, o in quantità tali da pregiudicare il normale funzionamento dell'impianto;
- d) ogni altra circostanza imprevedibile - quali guasti all'impianto, sospensione nell'erogazione di energia elettrica, ecc. - che non consenta il normale funzionamento, usando la diligenza tecnica, l'ente gestore o i relativi concessionari ed appaltatori degli impianti di depurazione dei liquami di pubbliche fognature sono tenuti a darne immediato avviso al servizio protezione ambiente che assumerà, anche in via breve, i provvedimenti che si rendessero necessari per la tutela dell'igiene ambientale e della salute dei cittadini.

2. Qualora gli impianti di depurazione debbano essere completamente o parzialmente disattivati in funzione del ripristino della loro funzionalità o del loro potenziamento o per qualsiasi altro giustificato motivo, l'ente gestore ne darà preventiva comunicazione al servizio protezione ambiente, che assumerà i provvedimenti che si rendessero necessari per la tutela dell'igiene ambientale e della salute dei cittadini.

#### Art. 59

(art. 7, L.P. 27 febbraio 1986, n. 4) *Localizzazione degli impianti di depurazione dei liquami di pubbliche fognature*

1. La localizzazione degli impianti di depurazione dei liquami di pubbliche fognature - ivi compresi quelli a sedimentazione meccanica, nonché gli impianti di trattamento chimico-fisico - deve essere effettuata sulla base di una valutazione di compatibilità dell'impianto con l'assetto edilizio-urbanistico, esistente e previsto, e con la direzione dei venti dominanti, tenuto conto delle esigenze ambientali ed igienico-sanitarie.

2. L'individuazione delle aree da destinare alla realizzazione degli impianti di cui al comma precedente viene effettuata con la deliberazione di approvazione del relativo progetto esecutivo, anche in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici di grado subordinato al piano urbanistico provinciale. Con lo stesso provvedimento vengono prescritte le zone di rispetto circostanti l'area destinata all'impianto, con

determinazione dei vincoli di inedificabilità in rapporto alle caratteristiche strutturali dell'impianto ed alle destinazioni urbanistiche di piano, tenuto conto delle condizioni di cui al primo comma.

3. La deliberazione di cui al comma precedente viene affissa per la durata di trenta giorni all'albo pretorio del comune interessato.

4. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano, ove richiesto, anche nel caso di ampliamento, potenziamento o ristrutturazione degli impianti di depurazione esistenti.

5. Agli adempimenti di cui ai commi precedenti provvederanno la Giunta provinciale, ove gli impianti di depurazione siano realizzati, ampliati, potenziati, ristrutturati o gestiti dalla Provincia, e rispettivamente i comuni o loro consorzi in tutti gli altri casi, previa acquisizione del parere del servizio protezione ambiente, formulato d'intesa con i servizi opere igienico-sanitarie e urbanistica e tutela del paesaggio.

6. Entro la data del 19 marzo 1987, il servizio protezione ambiente, d'intesa con il servizio urbanistica e tutela del paesaggio ed il servizio opere igienico-sanitarie, provvederà ad una rilevazione degli impianti di depurazione esistenti, proponendo alla Giunta provinciale l'adozione delle prescrizioni di cui al presente articolo.

7. La realizzazione, l'ampliamento, il potenziamento e la ristrutturazione degli impianti di depurazione di pubbliche fognature e relativi collettori di adduzione non sono soggetti al rilascio della concessione edilizia.

#### Art. 60

*(art. 8, L.P. 27 febbraio 1986, n. 4) Norme contrattuali*

1. L'assunzione da parte della Provincia della gestione degli impianti di depurazione a cielo biologico, ai sensi del secondo comma dell'articolo 44 del presente testo unico, è subordinata alla cessione a titolo gratuito della proprietà dell'area e dei manufatti in essa insistenti ovvero alla costituzione a titolo gratuito del diritto di superficie da parte dei comuni o loro consorzi in favore della Provincia.

2. Le convenzioni o comunque le posizioni precedenti alla data del 19 marzo 1986 sono adeguate alle disposizioni di cui al comma precedente nell'ipotesi di interventi della Provincia per la ristrutturazione, l'ampliamento o il potenziamento degli impianti.

3. Nel caso di cessazione definitiva dell'attività di depurazione degli impianti gestiti dalla Provincia ai sensi dei commi precedenti, la Giunta provinciale è autorizzata a disporre il trasferimento a titolo gratuito ai comuni della proprietà delle aree precedentemente cedute dai comuni stessi, sempreché non siano suscettibili di nuova utilizzazione per finalità di interesse pubblico da parte della Provincia.

4. Nei contratti di appalto e negli atti di concessione da parte della Provincia, dei comuni o loro consorzi della gestione degli impianti di depurazione devono essere previste apposite clausole concernenti le modalità di vigilanza e direzione nei confronti dell'appaltatore o concessionario, nonché le responsabilità a carico dei medesimi.

5. I contratti di appalto e gli atti di concessione precedenti alla data del 19 marzo 1986 devono essere adeguati alle disposizioni di cui al comma precedente entro un anno dalla predetta data.

#### Art. 61

*(art. 9, L.P. 27 febbraio 1986, n. 4) Sanzioni*

1. Chiunque contravviene alle disposizioni ed alle prescrizioni stabilite dalla parte II del presente testo unico o dal piano provinciale di risanamento delle acque soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Lire 500.000 a Lire 3.000.000.

2. Per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al comma precedente si applicano le disposizioni di cui al titolo VI della parte 1 del presente testo unico.

3. Indipendentemente dalle sanzioni amministrative, il presidente della Giunta provinciale, su conforme parere del servizio protezione ambiente, può diffidare gli interessati ad adeguarsi alle disposizioni violate entro un congruo termine, trascorso invano il quale, avuto riguardo in particolare ai danni derivanti all'ambiente ed alla salute dei cittadini dal mancato adeguamento, si procede mediante esecuzione d'ufficio a spese del trasgressore.

4. La nota delle spese, è resa esecutoria con provvedimento del presidente della Giunta provinciale ed è riscossa secondo le disposizioni della legge per la riscossione delle entrate patrimoniali.

#### Art. 62

*(art. 10, L.P. 27 febbraio 1986, n. 4) Norma transitoria*

1. Agli effetti di quanto stabilito al punto 3) del primo comma dell'articolo 23 del presente testo unico, sono comunque fatte salve le autorizzazioni allo scarico delle acque reflue provenienti dalle pubbliche fognature già rilasciate, espressamente o tacitamente, alla data del 19 marzo 1986.

### Parte III

#### *Smaltimento dei rifiuti solidi urbani*

#### Art. 63

*(art. 1, L.P. 20 dicembre 1982, n. 29; art. 14, L.P. 17 ottobre 1986, n. 28) Disciplina dello smaltimento*

1. Nella Provincia di Trento lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani è effettuato mediante discariche controllate secondo le disposizioni della parte III del presente testo unico.

2. Al fine tuttavia di favorire il recupero energetico, oltreché processi di riciclaggio e compostaggio dei rifiuti, la Provincia Autonoma promuove la raccolta differenziata dei rifiuti e presta costante attenzione alla ricerca e alla evoluzione di impianti di smaltimento a tecnologia complessa, prevedendone anche l'eventuale realizzazione e adozione ai sensi dell'articolo 84.

#### Art. 64

*(art. 2, L.P. 20 dicembre 1982, n. 29) Definizione*

1. Ai fini della parte III del presente testo unico si definisce discarica controllata l'impianto destinato a ricevere i rifiuti solidi urbani, realizzato su terreni adatti o predisposti allo scopo, attrezzato per la compattazione e la copertura dei rifiuti stessi con materiale inerte e secondo tecniche idonee a garantire la tutela del sottosuolo e dell'ambiente in generale dagli inquinamenti e ad evitare rischi e danni alla salute pubblica.

#### Art. 65

*(art. 3, L.P. 20 dicembre 1982, n. 29) Commissione tecnica*

1. E' istituita presso il servizio competente in materia di opere igienico-sanitarie un'apposita commissione tecnica nominata dalla giunta provinciale e composta da:

- 1) il capo del servizio competente in materia di opere igienico-sanitarie con funzioni di presidente;
- 2) il capo del servizio protezione ambiente con funzioni di vicepresidente;
- 3) il capo del servizio per le acque pubbliche;
- 4) un medico del servizio competente in materia di igiene e sanità, designato dal capo del servizio;
- 5) il capo dell'azienda speciale di sistemazione montana;
- 6) il capo del servizio geologico;
- 7) il capo del servizio competente in materia di foreste;
- 8) il capo del servizio competente in materia di produzioni agricole;
- 9) il capo del servizio urbanistico;
- 10) un esperto in materia di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, anche non appartenente alla Provincia.

2. Ciascuno dei componenti, ad eccezione di quello di cui al n. 10), può farsi rappresentare, di volta in volta, da un proprio delegato.

3. La commissione si avvale per l'esercizio delle sue funzioni dei servizi della Provincia, secondo le rispettive competenze.

4. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un dipendente della Provincia.

5. Ai membri della commissione sono corrisposti i compensi stabiliti dalla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4 e successive modificazioni ed integrazioni, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 2 e 9 della legge provinciale 30 settembre 1974, n. 26.

#### Art. 66

*(art. 4, L.P. 20 dicembre 1982, n. 29) Individuazione delle aree e valutazione di impatto ambientale*

1. La commissione tecnica di cui all'articolo 65 procede, entro la data del 5 luglio 1983, ad una prima individuazione di aree potenzialmente idonee ad essere destinate a discarica controllata, da sottoporre a valutazione di impatto ambientale. Ai fini dell'individuazione di tali aree costituiscono criteri preferenziali il recupero e l'utilizzazione di terreni inutilizzati o abbandonati ed il loro miglioramento agricolo, forestale o paesaggistico.

2. I servizi della Provincia valutano, ciascuno secondo la propria competenza, la concreta idoneità delle aree individuate ai sensi del comma precedente ad essere destinate a discarica controllata.

3. A tal fine i singoli servizi curano le indagini e gli studi che per ciascuna area si rendano necessari, indicando in ogni caso in apposita relazione:

- a) una sintesi delle conoscenze sulla alluvionabilità, stabilità e costituzione geologica della zona comprendente l'area interessata alla discarica;
- b) i rapporti esistenti tra l'area e le eventuali acque sotterranee e/o superficiali, con definizione dei principali parametri idrogeologici del sottosuolo e delle caratteristiche idrologiche delle falde sotterranee e delle acque superficiali;
- c) l'ubicazione e l'utilizzo delle sorgenti e dei pozzi circostanti l'area interessata dalla discarica, con indicazione di quelli da sottoporre alle analisi periodiche di tipo batteriologico e chimico, ai fini di una costante azione di controllo per la protezione della falda idrica eventualmente interessata;
- d) i dati climatologici e metereologici della zona;
- e) i dati sulle caratteristiche vegetazionali o di utilizzazione agraria della zona;

- f) la eventuale presenza di vincoli di tutela urbanistica o paesaggistica;
- g) la valutazione degli investimenti necessari per la realizzazione e attivazione delle discariche.

#### Art. 67

*(art. 5, L.P. 20 dicembre 1982, n. 29) Coordinamento e approvazione della valutazione di impatto ambientale*

1. Il servizio protezione ambiente coordina le indagini e gli studi condotti dai singoli servizi della Provincia e può richiedere loro le integrazioni e gli approfondimenti che eventualmente ritenga necessari.

2. Sulla base delle valutazioni formulate dai singoli servizi esprime quindi una valutazione complessiva sull'idoneità di ciascuna area ad essere destinata a discarica controllata, indicando le eventuali prescrizioni.

#### Art. 68

*(art. 6, L.P. 20 dicembre 1982, n. 29) Piano provinciale di smaltimento dei rifiuti solidi*

1. La commissione tecnica di cui all'articolo 65, acquisiti le indagini e gli studi, le valutazioni dei singoli servizi e quella del servizio protezione ambiente, nonché il parere motivato dei comuni sul territorio dei quali ricadono le discariche in progetto, predispone una proposta di piano di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, contenente:

- 1) la definitiva individuazione e localizzazione delle discariche controllate;
- 2) la capacità di ciascuna discarica e la prevedibile durata di utilizzo;
- 3) la priorità di utilizzazione delle discariche;
- 4) l'area di conferimento delle singole discariche determinata di norma in corrispondenza con il territorio di ciascun comprensorio. In dipendenza delle eventuali difficoltà di reperimento delle aree idonee, della capacità delle discariche, dell'ottimizzazione della rete dei trasporti e della economicità di gestione, potranno tuttavia essere determinate aree di conferimento infra o ultra-comprensoriali;
- 5) i criteri di massima per la progettazione, l'impianto e la gestione delle singole discariche ed in particolare:
  - l'indicazione della possibile destinazione finale dell'area anche in considerazione delle previsioni urbanistiche;
  - la natura, le caratteristiche e l'eventuale ubicazione dei materiali da usare per il ricoprimento;
  - la necessità o meno di realizzare opere di impermeabilizzazione;
  - la definizione dei mezzi e delle modalità di conduzione più economiche e più idonee per consentire l'accumulo dei rifiuti sulla minor superficie possibile;
  - i provvedimenti da adottare per evitare lo sviluppo di insetti, larve. e roditori, nonché la diffusione di cattivi odori, di polvere e altro, tenuto conto dei venti dominanti;
  - la eventuale viabilità di accesso;
- 6) il piano finanziario degli investimenti necessari per l'acquisizione delle aree per la realizzazione delle discariche e per l'acquisto dei mezzi meccanici, nonché il piano economico-finanziario di gestione delle discariche;
- 7) ogni ulteriore prescrizione necessaria per il corretto esercizio delle singole discariche.

2. La proposta di piano è trasmessa alle giunte comprensoriali per l'eventuale formulazione, entro i quarantacinque giorni successivi alla sua ricezione, di osservazioni in ordine alle parti del piano che riguardano il rispettivo territorio.

3. Decorso il termine di cui al comma precedente, il piano è approvato dalla Giunta provinciale, sentita la competente commissione legislativa consiliare.

#### Art. 69

*(art. 7, L.P. 20 dicembre 1982, n. 29) Stralci e aggiornamenti*

1. In relazione al diverso stato di avanzamento delle indagini e degli studi e delle conseguenti valutazioni di impatto ambientale per le singole discariche, possono essere predisposti e approvati piani-stralcio, riferiti a singole parti del territorio provinciale, contenenti tutti gli elementi del piano provinciale di smaltimento dei rifiuti.

2. Il piano provinciale e gli eventuali piani-stralcio sono aggiornati in relazione al progressivo esaurimento d'elle discariche già realizzate, ai progressi tecnologici e scientifici intervenuti nella conduzione delle discariche controllate ed all'esperienza derivante dalla loro gestione.

3. Per l'approvazione dei piani-stralcio e degli aggiornamenti si osserva lo stesso procedimento previsto per il piano provinciale.

#### Art. 70

*(art. 8, L.P. 20 dicembre 1982 n 29) Pubblica utilità e acquisizione delle aree*

1. L'approvazione del piano provinciale, degli eventuali piani-stralcio e degli aggiornamenti al piano equivale a dichiarazione di pubblica utilità, nonché di indifferibilità ed urgenza degli interventi ed opere ivi contenuti. Ove la localizzazione delle discariche risulti difforme dalle previsioni dei piani urbanistici di grado subordinato al piano urbanistico provinciale, essa equivale inoltre a variante dei piani stessi.

2. La Giunta provinciale, oltre a provvedere all'acquisizione delle aree necessarie mediante espropriazione, è autorizzata a procurarsi la disponibilità delle aree stesse per il periodo di tempo corrispondente al loro prevedibile utilizzo mediante contratto di diritto privato.

3. La Giunta provinciale, una volta esaurite le singole discariche e sempre che le aree relative non siano suscettibili di una nuova utilizzazione per finalità di interesse pubblico da parte della Provincia, è autorizzata a disporre, con deliberazione motivata, il loro trasferimento gratuito in proprietà al comune nel cui territorio sono situate per utilizzazioni per finalità di interesse pubblico da parte del medesimo, ovvero, in mancanza, la alienazione delle aree stesse.

#### Art. 71

*(art. 9, L.P. 20 dicembre 1982, n. 29) Programma di intervento*

1. In relazione alle indicazioni dei piani di cui ai precedenti articoli, la Giunta provinciale approva il programma degli interventi di durata non superiore ai 5 anni e comunque corrispondente a quella del piano di sviluppo provinciale con il quale sono individuati gli interventi da effettuare in ciascun anno di efficacia del programma e lo stato di attuazione di quelli inclusi nei piani precedenti.

2. Il programma degli interventi è aggiornato annualmente in correlazione con l'approvazione del bilancio annuale di previsione o con l'assestamento del medesimo.

#### Art. 72

*(art. 10, L.P. 20 dicembre 1982, n. 29) Realizzazione delle discariche*

1. Alla realizzazione delle discariche controllate e all'acquisto dei mezzi meccanici necessari per il loro esercizio provvede la Giunta provinciale. I relativi affari sono trattati dal servizio competente in materia di opere igienico-sanitarie e dagli altri servizi interessati.

2. La realizzazione delle discariche non è soggetta al rilascio della concessione edilizia.

3. La Giunta provinciale dispone con propria deliberazione la data e le eventuali modalità di entrata in esercizio di ciascuna discarica.

#### Art. 73

*(art. 11, L.P. 20 dicembre 1982, n. 29) Gestione delle discariche*

1. Alla gestione delle discariche controllate provvedono i comprensori nei quali esse sono rispettivamente ubicate nell'osservanza delle disposizioni della parte III del presente testo unico.

2. La gestione delle discariche deve essere effettuata nel rigoroso rispetto delle prescrizioni di cui al piano provinciale. Il servizio protezione ambiente esercita il controllo sulle modalità tecniche di gestione, mentre per gli aspetti sanitari provvede il servizio per l'igiene e la sanità pubblica dell'unità sanitaria locale.

3. I mezzi meccanici necessari per la gestione delle discariche sono trasferiti gratuitamente in proprietà dalla Provincia ai comprensori interessati. I comprensori provvedono alla manutenzione delle attrezzature e dei mezzi meccanici, al loro periodico rinnovo e sostituzione e a tutte le altre spese - ivi comprese quelle di personale e per materiali di consumo - occorrenti per la gestione delle discariche.

#### Art. 74

*(art. 12, L.P. 20 dicembre 1982, n. 29) Statistica sulla produzione di rifiuti*

1. E' fatto obbligo al consorzio di provvedere al rilevamento statistico di tutti i dati, inerenti la produzione dei rifiuti e il loro smaltimento, utili alla conoscenza dell'evoluzione qualitativa e quantitativa della produzione stessa, in conformità con le indicazioni e i tempi che saranno stabiliti dall'ufficio di statistica della Provincia di Trento.

#### Art. 75

*(art. 13, L.P. 20 dicembre 1982, n. 29) Rifiuti assimilabili a quelli solidi urbani*

1. Nelle discariche controllate confluiscono, su richiesta degli interessati, anche altri rifiuti, diversi da quelli solidi urbani, ma ad essi assimilabili per tipologia e composizione o comunque suscettibili di smaltimento con gli stessi.

2. A tal fine il servizio protezione ambiente della Provincia cura la predisposizione e l'aggiornamento di un elenco di rifiuti diversi da quelli solidi urbani suscettibili di smaltimento nelle discariche controllate.

3. Lo smaltimento nelle discariche controllate di rifiuti diversi da quelli solidi urbani non compresi nell'elenco di cui al comma precedente, è subordinato ad apposita autorizzazione da rilasciarsi dal servizio protezione ambiente.

4. I comprensori determinano gli oneri a carico dei conferenti per lo smaltimento dei rifiuti di cui ai commi precedenti, in ragione della quantità e della tipologia dei rifiuti, tenuto conto dei costi presunti di gestione del servizio.

#### Art. 76

*(art. 14, L.P. 20 dicembre 1982, n 29) Oneri di gestione*

1. I comprensori provvedono alle spese per la gestione delle discariche controllate nonché alle spese per il rinnovo delle attrezzature e dei mezzi meccanici mediante rivalsa dei relativi oneri sui comuni serviti. La rivalsa è effettuata determinando all'inizio di ogni anno l'ammontare presunto delle predette spese, al netto dei proventi di cui all'articolo precedente, ripartito fra i comuni conferenti in ragione della popolazione servita, salvo conguaglio da determinarsi alla fine di ogni esercizio finanziario con riferimento alle spese e ai proventi effettivi.

2. I comprensori determinano le modalità di riscossione delle entrate di cui al presente articolo.

#### Art. 77

*(art. 15, L.P. 20 dicembre 1982, n. 29; art. 14, L.P. 27 febbraio 1986, n. 4) Norma transitoria*

1. Il piano provinciale di smaltimento dei rifiuti 'solidi potrà prevedere lo smaltimento dei rifiuti anche attraverso l'utilizzazione delle discariche controllate - ovvero degli impianti, diversi dalle discariche controllate - già esistenti e funzionanti alla data del 5 gennaio 1983, previo accertamento della loro idoneità allo smaltimento dei rifiuti.

2. I gestori di tali discariche e impianti dovranno attenersi alle eventuali prescrizioni dettate dal piano.

3. Fino all'approvazione del piano provinciale di smaltimento dei rifiuti solidi urbani o degli eventuali piani-stralcio, la Giunta provinciale è autorizzata, in casi di particolare urgenza, a disporre a realizzare adeguamenti, ampliamenti e potenziamenti delle discariche già esistenti e funzionanti alla data del 14 marzo 1986 e a determinare i relativi bacini di conferimento, gli enti gestori e le modalità di gestione.

4. Le deliberazioni della Giunta provinciale di cui al comma precedente sono adottate, sentito il comune sul cui territorio ricade la discarica in oggetto, su proposta dalla commissione tecnica formulata tenuto conto delle esigenze di tutela dell'igiene ambientale e della salute pubblica.

5. Per le opere da realizzare ai sensi del precedente terzo comma si applicano le disposizioni di cui agli articoli 70 e 72.

#### Art. 78

*(art. 16, L.P. 20 dicembre 1982, n. 29; art. 14, L.P. 27 febbraio 1986, n. 4) Divieti*

1. E' fatto divieto di insudiciare l'ambiente gettando i rifiuti, anche in minime quantità, nelle pubbliche vie e piazze, nelle acque e nei terreni pubblici e privati o comunque depositandoli fuori degli appositi contenitori per la loro raccolta. Tale divieto si applica anche per i rifiuti speciali.

2. A decorrere dalla data di attivazione di ciascuna discarica controllata è fatto divieto, nella rispettiva area di conferimento, di smaltire i rifiuti solidi urbani e quelli assimilabili fuori della discarica stessa.

#### Art. 79

*(art. 17, L.P. 20 dicembre 1982, n. 29; art. 14, L.P. 27 febbraio 1986, n. 4) Sanzioni amministrative*

1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato ai sensi delle leggi vigenti, per le violazioni dell'articolo 78 del presente testo unico si applica la sanzione amministrativa di Lire 10.000 per quantità di rifiuti gettati o smaltiti fino a 2 chilogrammi; per quantità superiori, si applica la sanzione amministrativa, di Lire 50.000 per ogni metro cubo o frazione.

2. L'importo della sanzione è determinato dal verbalizzante.

3. Per l'applicazione delle sanzioni, si applicano le norme di cui agli articoli 12, 13 e 14 della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18, intendendosi competente in generale l'ispettorato ripartimentale delle foreste per tutto quanto non rientrante nell'attribuzione dei servizi delle acque pubbliche.

4. Copia dei verbali di accertamento delle infrazioni deve essere altresì trasmessa dagli organi di vigilanza al dirigente del servizio protezione ambiente ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti di cui all'articolo successivo.

5. Le violazioni delle norme sui depositi di materiali e sullo scarico di rifiuti nell'alveo e sulle rive dei corsi d'acqua rimangono soggette alle sanzioni previste dall'articolo 11 della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18, e dall'articolo 48, n. 5, del presente testo unico.

#### Art. 80

*(art. 18, L.P. 20 dicembre 1982, n. 29; art. 14, L.P. 27 febbraio 1986, n. 4; art. 14, L.P. 17 ottobre 1986, n. 28) Provvedimenti conseguenti all'accertamento dell'infrazione*

1. Quando risulti necessario ridurre le cose allo stato primitivo o per riparare od impedire danni e pericoli dipendenti dall'infrazione commessa, oltre all'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 79 del presente testo unico o alla denuncia all'autorità giudiziaria, il dirigente del servizio protezione ambiente, sentito il trasgressore, può ordinare, con provvedimento da notificare al trasgressore medesimo, di provvedere entro congruo termine o immediatamente, se richiesto dall'urgenza, alla rimozione e al trasporto dei rifiuti nelle discariche di cui alla parte III del presente testo unico o comunque ad adeguarsi alle disposizioni violate.

2. In caso di inosservanza dell'ordine da parte del destinatario, si provvede mediante esecuzione d'ufficio a spese del trasgressore. Parimenti si provvede d'ufficio nei casi di pericolo o di danno aventi carattere di somma urgenza, nonché qualora il trasgressore non sia conosciuto, salvi gli accertamenti necessari per la sua individuazione.

3. Le funzioni di cui al comma precedente sono delegate ai comuni nel cui territorio si è verificata l'infrazione o violazione, ovvero lo stato di pericolo o di danno e sono esercitate dal sindaco, anche su segnalazione del dirigente del servizio protezione ambiente.

4. La nota delle spese è resa esecutiva dal presidente della Giunta provinciale ed il relativo importo è introitato dal comune secondo le disposizioni della legge per la riscossione delle entrate patrimoniali.

5. Nei casi in cui non sia stato individuato il trasgressore, gli oneri conseguenti sono assunti, su richiesta del comune, dalla Giunta provinciale a carico del bilancio della Provincia, previo accertamento della regolare esecuzione dei lavori e della congruità delle spese effettuate dal servizio opere igienico-sanitarie, fermo il diritto della Provincia al recupero delle somme erogate nei confronti dei responsabili che fossero successivamente individuati.

#### Art. 81

*(art. 19, L.P. 20 dicembre 1982, n. 29; art. 14, L.P. 27 febbraio 1986, n. 4) Accertamento delle infrazioni*

1. All'accertamento delle infrazioni alla parte III del presente testo unico provvede:
  - a) il personale del servizio protezione ambiente;
  - b) il personale incaricato del servizio di polizia forestale;
  - c) il personale incaricato della polizia idraulica;
  - d) i custodi forestali dei comuni e dei loro consorzi;
  - e) il personale incaricato dei servizi di polizia locale;
  - f) il personale incaricato della vigilanza sulla caccia e sulla pesca;
  - g) il personale tecnico del laboratorio provinciale d'igiene e profilassi;
  - h) i tecnici d'igiene della Provincia;
  - i) il personale tecnico del servizio antincendi.
2. Il personale di cui al comma precedente esercita altresì il controllo sull'osservanza delle disposizioni in materia di smaltimento dei rifiuti stabilite dal D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 e successive modificazioni e integrazioni.
3. I verbali delle operazioni di controllo sono trasmessi al dirigente del servizio protezione ambiente il quale, ove ne ricorrano i presupposti, presenta rapporto all'autorità giudiziaria e comunque può adottare i provvedimenti di cui al precedente articolo 80.

#### Art. 82

*(art. 20, L.P. 20 dicembre 1982, n. 29) Smaltimento dei rifiuti solidi urbani provenienti dai rifugi alpini*

1. Qualora non sia agevole il recapito nelle discariche controllate dei rifiuti solidi provenienti dall'attività dei rifugi alpini, lo smaltimento degli stessi sarà effettuato a cura dei gestori dei rifugi stessi in aree appositamente autorizzate dal sindaco, previo accertamento di idoneità dal punto di vista idrogeologico da parte del servizio geologico della Provincia Autonoma.
2. Lo smaltimento dei rifiuti fuori delle discariche controllate o delle aree di cui al comma precedente è soggetto alle disposizioni di cui agli articoli 79 e 80.

#### Art. 83

*(art. 21, L.P. 20 dicembre 1982, n. 29) Bonifica delle discariche esistenti*

1. Entro la data del 5 luglio 1983 il servizio competente in materia di opere igienico-sanitarie, in collaborazione con gli altri servizi della Provincia, provvederà a predisporre un elenco delle discariche esistenti sul territorio provinciale, che necessitano di interventi di bonifica.
2. Il medesimo servizio provvederà, in collaborazione con il servizio viabilità e con i servizi forestali, ad elaborare un piano relativo alle discariche da bonificare, indicando per ciascuna di esse le opere di bonifica da effettuare, i relativi costi ed i tempi di realizzazione previsti, che comunque dovranno essere i più brevi possibili in relazione alle necessità di tutela ambientale e sanitaria.
3. Il piano per la bonifica delle discariche sarà approvato dalla Giunta provinciale e la realizzazione dei relativi interventi sarà a carico della Provincia.
4. La bonifica delle discariche esistenti sarà in ogni caso attuata dopo l'attivazione delle discariche controllate per le rispettive aree di conferimento.

#### Art. 84

*(art. 22, L.P. 20 dicembre 1982, n. 29; art. 14, L.P. 17 ottobre 1986, n. 28; art. 13, L.P. 20 gennaio 1987, n. 3) Impianti di smaltimento a tecnologia complessa*

1. In relazione all'evoluzione e agli sviluppi dei sistemi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, il servizio protezione ambiente predispone programmi di studio e di ricerche per la verifica della loro idoneità dal punto di vista ecologico, tecnologico ed economico, con riferimento alle particolari necessità della Provincia, e ne propone alla Giunta provinciale l'eventuale realizzazione.

2. Sulla base di tali proposte, la Giunta provinciale è autorizzata a provvedere, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 68 e 77, alla progettazione, alla localizzazione e alla realizzazione di impianti di riciclaggio e compostaggio o di altri impianti a tecnologia complessa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani o di altri rifiuti suscettibili di smaltimento nei predetti impianti.

3. La localizzazione degli impianti di cui al precedente secondo comma viene proposta alla Giunta provinciale dal servizio opere igienico-sanitarie, previa valutazione di impatto ambientale da effettuare secondo le disposizioni dell'articolo 66, secondo e terzo comma, e dell'articolo 67.

4. La proposta di localizzazione è trasmessa a cura del competente assessore provinciale, ai comuni sul territorio dei quali ricadono gli impianti in progetto, nonché alle giunte comprensoriali interessate per l'eventuale formulazione, entro i quarantacinque giorni successivi alla sua ricezione, di osservazioni in merito.

5. Decorso il termine di cui al comma precedente, il progetto è approvato dalla Giunta provinciale. Al provvedimento di approvazione del progetto si applicano le disposizioni di cui al primo comma dell'art. 70.

6. Si applicano inoltre le disposizioni di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 70 e al secondo comma dell'articolo 72, fermo restando che l'approvazione del progetto esclude ogni altro provvedimento permissivo, cui la realizzazione del progetto sia subordinata ai sensi della normativa vigente.

#### Art. 85 \*

*(art. 23, L.P. 20 dicembre 1982, n. 29) Interventi di sensibilizzazione ed incentivazione*

1. La Giunta provinciale con il concorso degli enti locali promuove e realizza nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 4 della legge provinciale 29 novembre 1973, n. 59, e successive modificazioni, apposite iniziative al fine di sensibilizzare adeguatamente la popolazione residente e turistica sulle norme e sui divieti di cui alla parte III del presente testo unico, nonché per incentivare la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani.

**\* nel presente testo unico non sono riportati l'articolo 24, in quanto modificativo di altra legge provinciale, né gli articoli 26, 27 e 28 della legge provinciale 20 dicembre 1982, n. 29, in quanto trattasi di norme finanziarie non più operanti.**

#### Art. 86

*(art. 25, L.P. 20 dicembre 1982, n. 29) Modalità di assunzione degli impegni di spesa*

1. Per l'effettuazione degli interventi previsti dagli articoli 70, secondo comma, 72, 80, 83, terzo e quarto comma, del presente testo unico la Giunta provinciale è autorizzata a disporre per la stipulazione di contratti e per l'assunzione di obbligazioni giuridiche, nei limiti della spesa complessiva autorizzata per l'effettuazione degli stessi interventi, ai sensi del secondo comma dell'articolo 8 e del terzo comma dell'articolo 55 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7.

## Art. 87

*(art. 12, L.P. 27 febbraio 1986, n. 4) Impianti per il trattamento e lo smaltimento di rifiuti speciali, tossici e nocivi e di liquami di risulta*

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 3, terzo comma, del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, la Giunta provinciale è autorizzata a provvedere alla localizzazione ed alla realizzazione di uno o più centri per il trattamento, lo stoccaggio provvisorio, il recupero e/o lo stoccaggio definitivo di fanghi e di rifiuti speciali, non compresi nell'elenco di cui al secondo comma dell'articolo 75, e dei rifiuti tossici e nocivi, tenendo conto dei principi generali stabiliti dall'articolo 1 del citato D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915. Al relativo provvedimento si applicano le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 70.

2. Si applicano inoltre le disposizioni di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 70 e del secondo comma dell'articolo 72.

3. La localizzazione dell'impianto viene proposta alla Giunta provinciale dal servizio opere igienico-sanitarie previa valutazione di impatto ambientale da effettuare secondo le disposizioni del secondo e terzo comma dell'articolo 66 e dell'articolo 67.

4. Nei centri di smaltimento di cui al primo comma possono essere recapitati i fanghi, i rifiuti speciali, tossici e nocivi compresi in un apposito elenco formulato e aggiornato dal servizio protezione ambiente in conformità a quanto stabilito dall'articolo 75.

5. Fermo restando che i liquami provenienti da fosse stagne di insediamenti civili dovranno essere smaltiti a norma di legge previa depurazione, nel rispetto dei limiti di accettabilità di cui alla tabella E allegata al presente testo unico, la Giunta provinciale può provvedere alla realizzazione presso i depuratori, avvalendosi dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge provinciale 1 settembre 1975, n. 46, e successive modificazioni, di appositi impianti di pretrattamento, nei quali potranno essere accolti i predetti liquami.

6. Agli impianti di pretrattamento di cui al comma precedente possono altresì essere conferiti, per la depurazione, liquami provenienti da insediamenti produttivi le cui caratteristiche chimico-fisiche siano compatibili con i sistemi di depurazione biologica.

## Art. 88

*(art. 13, L.P. 27 febbraio 1986, n. 4) Modalità di gestione*

1. Gli oneri relativi all'attività di smaltimento e trattamento di cui all'articolo precedente, tenuto conto delle spese correnti di esercizio nonché dell'ammortamento dei costi pluriennali, sono a carico degli utenti dei relativi servizi, dedotto l'importo degli eventuali recuperi.

2. Le modalità di gestione dei servizi stessi saranno stabilite da apposita deliberazione della Giunta provinciale nell'ottica di favorire il recupero energetico, oltreché processi di riciclaggio e riutilizzo dei rifiuti stessi. I rapporti fra il soggetto che intende fruire degli impianti di cui all'articolo precedente e l'ente gestore saranno normalmente regolati da apposita convenzione.

### Tabella A (art. 3 del T.U.)

*Limiti di accettabilità per le emissioni da impianti termici*

1	Fumosità Ringelmann	non superiore a 1
2	Prodotti di combustione della buona conduzione delle caldaie riferiti ai combustibili ammessi dall'art. 9	

**Tabella B (art. 3 del T.U.)**  
**Limiti di accettabilità per le emissioni da ciascuna unità termica ad uso produttivo  
o misto o da ciascuna unità produttiva**

Formula generale:  $MEC = \frac{40.000}{Q_v} \cdot c \cdot a = \frac{K}{Q_v}$

MEC = Valore Massimo di Concentrazione in Emissione mg/Nm<sup>3</sup>

40.000 = coefficiente fisso di diluizione in Nm<sup>3</sup>/s.

Q<sub>v</sub> = portata al camino o comunque delle emissioni in atmosfera in Nm<sup>3</sup>/s.

e = coefficiente (numero) di correzione in funzione delle caratteristiche della sostanza inquinante.

Nm<sup>3</sup> = normal metro cubo: volume unitario di aeriforme riportato a 0°C e 1013 millibar

SO <sub>2</sub>	Ossidi di zolfo totali espressi come anidride solforosa	0,39 (c)	0,37500 (a)	Concentrazione max in emissione per portate fino a 1 Nm <sup>3</sup> /sec. 5.850 mg/ Nm <sup>3</sup>	Concentrazione max in emissione per qualsiasi portata superiore a 1 Nm <sup>3</sup> /sec. $\frac{5.850}{Q_v}$ mg/Nm <sup>3</sup>	Quantità oraria max di emissione per portate superiori a 1 Nm <sup>3</sup> /sec. 21,06 kg/h
	Polveri inerti sospese	0,30 (c)	0,0667 (a)	Concentrazione max in emissione per portate fino a 4 Nm <sup>3</sup> /sec. 200 mg/ Nm <sup>3</sup>	Concentrazione max in emissione per qualsiasi portata superiore a 4 Nm <sup>3</sup> /sec. $\frac{800}{Q_v}$ mg/Nm <sup>3</sup>	Quantità oraria max di emissione per portate superiori a 4 Nm <sup>3</sup> /sec. 2,88 kg/h
NO <sub>x</sub>	Ossidi di azoto totali	0,19 (c)	1,3158 (a)	Concentrazione max in emissione per portate fino a 10 Nm <sup>3</sup> /sec. 1.000 mg/ Nm <sup>3</sup>	Concentrazione max in emissione per qualsiasi portata superiore a 10 Nm <sup>3</sup> /sec. $\frac{10.000}{Q_v}$ mg/Nm <sup>3</sup>	Quantità oraria max di emissione per portate superiori a 10 Nm <sup>3</sup> /sec. 36,00 kg/h
SiO <sub>2</sub>	Silice quarzosa	0,02 (c)	0,3125 (a)	Concentrazione max in emissione per portate fino a 10 Nm <sup>3</sup> /sec. 25 mg/ Nm <sup>3</sup>	Concentrazione max in emissione per qualsiasi portata superiore a 10 Nm <sup>3</sup> /sec. $\frac{250}{Q_v}$ mg/Nm <sup>3</sup>	Quantità oraria max di emissione per portate superiori a 10 Nm <sup>3</sup> /sec. 0,90 kg/h
Cl <sub>2</sub>	Cloro gas	0,58 (c)	0,0129 (a)	Concentrazione max in emissione per portate fino a 10 Nm <sup>3</sup> /sec. 30 mg/ Nm <sup>3</sup>	Concentrazione max in emissione per qualsiasi portata superiore a 10 Nm <sup>3</sup> /sec. $\frac{300}{Q_v}$ mg/Nm <sup>3</sup>	Quantità oraria max di emissione per portate superiori a 10 Nm <sup>3</sup> /sec. 1,08 kg/h
HCl	Acido cloridrico	0,05 (c)	0,0800 (a)	Concentrazione max in emissione per portate fino a 2 Nm <sup>3</sup> /sec. 80 mg/ Nm <sup>3</sup>	Concentrazione max in emissione per qualsiasi portata superiore a 2 Nm <sup>3</sup> /sec. $\frac{160}{Q_v}$ mg/Nm <sup>3</sup>	Quantità oraria max di emissione per portate superiori a 2 Nm <sup>3</sup> /sec. 0,58 kg/h
F <sup>-</sup>	Fluoro e composti espressi come F <sup>-</sup>	0,02 (c)	0,1000 (a)	Concentrazione max in emissione per portate fino a 16 Nm <sup>3</sup> /sec. 5 mg/ Nm <sup>3</sup>	Concentrazione max in emissione per qualsiasi portata superiore a 16 Nm <sup>3</sup> /sec. $\frac{80}{Q_v}$ mg/Nm <sup>3</sup>	Quantità oraria max di emissione per portate superiori a 16 Nm <sup>3</sup> /sec. 0,29 kg/h
Pb	Composti del piombo espressi come Pb	0,01 (c)	0,7500 (a)	Concentrazione max in emissione per portate fino a 30 Nm <sup>3</sup> /sec. 10 mg/ Nm <sup>3</sup>	Concentrazione max in emissione per qualsiasi portata superiore a 30 Nm <sup>3</sup> /sec. $\frac{300}{Q_v}$ mg/Nm <sup>3</sup>	Quantità oraria max di emissione per portate superiori a 30 Nm <sup>3</sup> /sec. 1,08 kg/h
CO	Monossido di carbonio	22, 89 (c)	0,0328 (a)	Concentrazione max in emissione per	Concentrazione max in emissione per	Quantità oraria max di emissione per

				portate fino a 10 Nm <sup>3</sup> /sec. 3000 mg/ Nm <sup>3</sup>	qualsiasi portata superiore a 10 Nm <sup>3</sup> /sec. $\frac{30.000}{Q_v}$ mg/Nm <sup>3</sup>	portate superiori a 10 Nm <sup>3</sup> /sec. 108,00 kg/h
H <sub>2</sub> S	Idrogeno solforato	0,04 (c)	0,0312 (a)	Concentrazione max in emissione per portate fino a 10 Nm <sup>3</sup> /sec. 5 mg/ Nm <sup>3</sup>	Concentrazione max in emissione per qualsiasi portata superiore a 10 Nm <sup>3</sup> /sec. $\frac{50}{Q_v}$ mg/Nm <sup>3</sup>	Quantità oraria max di emissione per portate superiori a 10 Nm <sup>3</sup> /sec. 0,18 kg/h

#### Sostanze non comprese nella tabella superiore

Sostanze della I classe	Sostanze con limite TLV-TWA (sec. tab. U.S.A. dell'A.C.G.I.H.) compreso fra 1-20 mg/m <sup>3</sup>	Concentrazione max in emissione per portate fino a 5 Nm <sup>3</sup> /sec. 20 mg/m <sup>3</sup>	Concentrazione max in emissione per qualsiasi portata superiore a 5 Nm <sup>3</sup> /sec. $\frac{100}{Q_v}$ mg/Nm <sup>3</sup>	Quantità oraria max in emissione per portate superiori a 5 Nm <sup>3</sup> /sec. 0,36 Kg/h
Sostanze della II classe	Sostanze con limite TLV-TWA (sec. tab. U.S.A. dell'A.C.G.I.H.) compreso fra 20-200 mg/m <sup>3</sup>	Concentrazione max in emissione per portate fino a 5 Nm <sup>3</sup> /sec. 200 mg/m <sup>3</sup>	Concentrazione max in emissione per qualsiasi portata superiore a 5 Nm <sup>3</sup> /sec. $\frac{1.000}{Q_v}$ mg/Nm <sup>3</sup>	Quantità oraria max in emissione per portate superiori a 5 Nm <sup>3</sup> /sec. 3,60 Kg/h
Sostanze della III classe	Sostanze con limite TLV-TWA (sec. tab. U.S.A. dell'A.C.G.I.H.) compreso fra 200-500 mg/m <sup>3</sup>	Concentrazione max in emissione per portate fino a 5 Nm <sup>3</sup> /sec. 500 mg/m <sup>3</sup>	Concentrazione max in emissione per qualsiasi portata superiore a 5 Nm <sup>3</sup> /sec. $\frac{2.500}{Q_v}$ mg/Nm <sup>3</sup>	Quantità oraria max in emissione per portate superiori a 5 Nm <sup>3</sup> /sec. 9,00 Kg/h
Sostanze della IV classe	Sostanze con limite TLV-TWA (sec. tab. U.S.A. dell'A.C.G.I.H.) compreso oltre 500 mg/m <sup>3</sup>	Concentrazione max in emissione per portate fino a 5 Nm <sup>3</sup> /sec. 1000 mg/m <sup>3</sup>	Concentrazione max in emissione per qualsiasi portata superiore a 5 Nm <sup>3</sup> /sec. $\frac{5.000}{Q_v}$ mg/Nm <sup>3</sup>	Quantità oraria max in emissione per portate superiori a 5 Nm <sup>3</sup> /sec. 18,00 Kg/h

Per sostanze col limite TLV-TWA inferiore a 1 mg/m<sup>3</sup> il valore di concentrazione massima in emissione verrà stabilito di volta in volta per ogni singolo inquinante.

Se negli effluenti sono presenti sostanze di classi diverse, oppure più sostanze della stessa classe, il valore massimo delle emissioni è dato dalla seguente formula:

$$\frac{C_1}{MEC_1} + \frac{C_2}{MEC_2} + \frac{C_3}{MEC_3} + \dots < 1$$

C<sub>1</sub>, C<sub>2</sub>, C<sub>3</sub>, .....concentrazione negli affluenti al camino (mg/Nm<sup>3</sup>)

MEC<sub>1</sub>, MEC<sub>2</sub>, MEC<sub>3</sub>, .....concentrazione massima ammessa per l'inquinante secondo la presente tabella (mg/Nm<sup>3</sup>).

#### Tabella C (art. 12 del T.U.)

##### Limiti di accettabilità per le concentrazioni in gallerie stradali

CO	Ossido di carbonio	mg/m <sup>3</sup>	100
	Idrocarburi espressi come esano	mg/m <sup>3</sup>	20
NO <sub>x</sub>	Ossidi di ozoto	mg/m <sup>3</sup>	15
Pb	Piombo	mg/m <sup>3</sup>	0,15
	Polveri totali	mg/m <sup>3</sup>	3

#### Tabella D (art. 15 del T.U.)

##### (Art. 14, L.P. 18 novembre 1978, n. 47) Art. 11, L.P. 27 febbraio 1986, n. 4) Limiti di accettabilità in acque superficiali per gli scarichi da insediamenti produttivi

1	pH	6 - 8,5
2	Temperatura °C	30°C la temperatura del corso d'acqua non deve aumentare più di 3° nel

		raggio di 50 m
3	Colore	Gli affluenti non devono provocare allo scarico visibili variazioni di colore nelle acque in cui vengono immessi: il colore non deve essere percettibile su spessore di 10 cm dopo diluizione 1:20
4	Odore	Non deve dar luogo ad inconvenienti né essere marcato né nauseante
5	Materiali grossolani	Assenti
6	Materiali sedimentabili	ml/l 0,5
7	Materiali in sospensione totali	mg/l 40
8	BOD <sub>5</sub>	mg/l 40
9	COD	mg/l 100
10	Metalli e non metalli tossici totali (As - Cd - Cr (VI) - Cu - Hg - Ni - Pb - Se - Zn)	mg/l 1,5
11	Alluminio come Al	mg/l 1
12	Arsenico come As	mg/l 0,5
13	Bario come Ba	mg/l 10
14	Boro come B	mg/l 2
15	Cadmio come Cd	mg/l 0,01
16	Cromo III come Cr	mg/l 2
17	Cromo VI come Cr	mg/l 0,1
18	Ferro come Fe	mg/l 2
19	Manganese come Mn	mg/l 2
20	Mercurio come Hg	mg/l 0,005
21	Nichel come Ni	mg/l 0,5
22	Piombo come Pb	mg/l 0,1
23	Rame come Cu	mg/l 0,1
24	Selenio come Se	mg/l 0,01
25	Stagno come Sn	mg/l 2
26	Zinco come Zn	mg/l 0,5
27	Cianuri come CN <sup>-</sup>	mg/l 0,1
28	Cloro attivo come Cl <sub>2</sub>	mg/l 0,10
29	Solfuri come H <sub>2</sub> S	mg/l 0,5
30	Solfiti come SO <sub>3</sub> <sup>=</sup>	mg/l 1
31	Solfati come SO <sub>4</sub> <sup>=</sup>	mg/l 1000
32	Cloruri come Cl <sup>-</sup>	mg/l 1200
33	Fluoruri come F <sup>-</sup>	mg/l 6
34	Fosforo totale come P	mg/l 3
35	Azoto ammoniacale come NH <sub>4</sub> <sup>+</sup>	mg/l 3,0
36	Azoto nitroso come N	mg/l 0,3
37	Azoto nitrico come N	mg/l 10
38	Grassi e oli animali e vegetali	mg/l 20
39	Oli minerali	mg/l 5
40	Fenoli totali come C <sub>6</sub> H <sub>5</sub> OH	mg/l 0,1
41	Aldeidi come H-CHO	mg/l 0,5
42	Solventi organici aromatici	mg/l 0,1
43	Solventi organici azotati	mg/l 0,1
44	Solventi clorurati	mg/l 0,5
45	Tensioattivi	mg/l 2
46	Pesticidi clorurati	mg/l 0,05
47	Pesticidi fosforati	mg/l 0,05
48	Prova di tossicità per i pesci	Nelle 24 ore della durata della prova biologica i pesci non devono presentare alcun sintomo di intossicazione: la prova biologica si effettua su acqua di scarico diluita da 0 a 5 volte.
49	Tossicità nei rapporti con altri organismi	Non devono essere presenti sostanze tossiche inibenti la depurazione biologica.
50	Ossigeno disciolto	Non meno di 5 mg/l
51	Coliformi totali MPN/100 ml	20.000
52	Coliformi fecali MPN/100 ml	12.000
53	Streptococchi fecali MPN/100 ml	2.000 Parametri 51 - 52 - 53 Il limite si applica quando, a discrezione del Servizio protezione ambiente, lo richiedono gli usi concomitanti del corpo idrico ricettore.

Tabella E (art. 15 del T.U.)  
(Art. 14, L.P. 18 novembre 1978, n. 47; Art. 11, L.P. 27 febbraio 1986, n. 4)

*Limiti di accettabilità per scarichi in acque superficiali da insediamenti civili  
previa depurazione biologica*

1	pH	6,5 - 8,5
2	Temperatura °C	30°C
3	Colore	Non percettibile su spessore di 10 cm dopo diluizione 1:20
4	Odore	–
5	Materiali grossolani	Assenti
6	Materiali sedimentabili	ml/l 0,5
7	Materiali in sospensione totali	mg/l 50
8	BOD <sub>5</sub>	mg/l 40
9	COD	mg/l 80
10	Ossigeno disciolto	mg/l non meno di 4
11*	Azoto ammoniacale come N	mg/l 3: il valore dell'azoto è riferito a temperature dei liquami in arrivo superiori a 15°C
12**		–
13	Azoto nitrico come N	–
14	Fosforo totale come P	mg/l 10

\* modificato dall'articolo 11 della L.P. 27 febbraio 1986, n. 4

\*\* soppresso dall'articolo 11 della L.P. 27 febbraio 1986, n. 4

Tabella F

Soppressa dall'articolo 11 della L.P. 27 febbraio 1986, n. 4 che abroga l'art. 20 della L.P. 18 novembre 1978, n. 47

Tabella G (art. 15 del T.U.)

(Art. 14, L.P. 18 novembre 1978, n. 47; Art. 1, L.P. 20 giugno 1980, n. 18; Lart. 11, L.P. 27 febbraio 1986, n. 4)

*Limiti di accettabilità per gli scarichi in fognatura da insediamenti produttivi (\*)*

N.	Parametri	Valori	Note
1	pH	<u>6,0 - 8,5</u>	
2	Temperatura °C	≤ <u>30°C</u>	
3	Colore		Secondo le prescrizioni stabilite nel provvedimento di autorizzazione
4	Odore		Secondo le prescrizioni stabilite nel provvedimento di autorizzazione
5	Materiali grossolani	assenti	Per "materiali grossolani" si intendono oggetti di dimensione lineare superiore ad 1 centimetro, qualsiasi sia la loro natura
6	Materiali sedimentabili	≤ ml/l 10	I materiali sedimentabili sono misurabili in cono Imhoff dopo 2 ore
7	Materiali in sospensione	≤ mg/l 250	Per "materiali in sospensione totali" si intendono quelli aventi dimensioni tali da non permettere il passaggio attraverso membrana filtrante di porosità 0,45 micron
8	BOD <sub>5</sub>	<u>mg/l</u>	Secondo il provvedimento di autorizzazione e comunque non superiore a mg/l 2000
9	COD	<u>mg/l</u>	Secondo il provvedimento di autorizzazione e comunque non superiore a mg/l 5000, fermo restando che il rapporto COD/BOD deve essere inferiore a tre.
10	Azoto totale (organico + ammoniacale + nitroso + nitrico)		Secondo le prescrizioni stabilite nel provvedimento di autorizzazione e comunque non superiore a mg/l 80
11	Fosforo totale come P	≤ mg/l 10	
12	Grassi e olii animali e vegetali	<u>mg/l</u>	Secondo le prescrizioni stabilite nel provvedimento di autorizzazione e comunque non superiore a mg/l 50

13	Tensioattivi	mg/l	Secondo le prescrizioni stabilite nel provvedimento di autorizzazione e comunque non superiore a mg/l 10
----	--------------	------	--

(\*) La tabella è inoltre integrata con gli altri parametri considerati nella tabella D, i quali si applicano nei valori riportati dalla stessa tabella, ad esclusione del parametro 48 nonché dei parametri 51-52-53, ferma restando l'applicazione di questi ultimi agli scarichi provenienti dagli ospedali, dalle istituzioni sanitarie, dalle case di cura, dai laboratori biologici e simili, ove lo richieda il Servizio protezione ambiente.

Ove la presente tabella rinvii al provvedimento di autorizzazione, le autorità competenti provvedono al rilascio della predetta autorizzazione, su conforme parere del Servizio protezione ambiente, il quale potrà determinare i valori e le prescrizioni tecniche, nonché fissare inoltre limiti di portata e modalità di allacciamento in relazione agli insediamenti produttivi, tenuto conto delle disposizioni stabilite dal piano provinciale di risanamento delle acque.

### *Tablelle relative alla parte II*

**Tabella 1 (art. 56 del T.U.)  
(Art. 3, L.P. 27 febbraio 1986, n. 4)**

*Impianti di depurazione biologica dei liquami di pubblica fognatura.  
Parametri e valori di progettazione ai fini dello scarico*

N.	Parametri	Valori	Note
1	pH	6,0 - 8,5	
2	Odore	—	Non deve dar luogo ad inconvenienti né essere marcato né nauseante all'esterno dell'impianto
3	Materiali grossolani	assenti	La voce "materiali grossolani" si riferisce ad oggetti di dimensione lineare superiore ad 1 cm, qualsiasi sia la loro natura
4	Materiali sedimentabili	≤ ml/l 0,5	I materiali sedimentabili sono misurati in cono Imhoff dopo 2 ore
5	Materiali in sospensione totali	≤ mg/l 50	Per "materiali in sospensione totali", indipendentemente dalla loro natura, devono essere intesi quelli aventi dimensioni tali da non permettere il passaggio attraverso membrana filtrante di porosità 0,45 micron
6	BOD <sub>5</sub>	≤ mg/l 40	
7	COD	≤ mg/l 100	Il COD si intende determinato con bicromato di potassio all'ebollizione dopo 2 ore
8	Azoto ammoniacale come N	≤ mg/l 3	Il valore dell'azoto ammoniacale è riferito a temperature dei liquami in arrivo superiori ai 15° C
9	Azoto totale	—	In relazione al tipo e qualità del corpo idrico ricettore, Il Servizio protezione ambiente può stabilire, in sede di esame del piano degli interventi di cui all'articolo 55 del testo unico, un valore, in ogni caso non inferiore a 10 mg/l, della somma dei valori dell'azoto organico, ammoniacale, nitrico e nitroso.
10	Fosforo totale come P	≤ mg/l 10	Valori inferiori possono essere eventualmente stabiliti dal Servizio protezione ambiente - in sede di esame del piano degli interventi di cui all'articolo 55 del testo unico - in relazione al tipo e qualità del corpo idrico ricettore fino al valore minimo 1 mg/l.

**Tabella 2 (art. 56 del T.U.)  
(Art. 3, L.P. 27 febbraio 1986, n. 4)**

*Impianti di sedimentazione meccanica delle pubbliche fognature.  
Parametri e valori di progettazione ai fini dello scarico*

N.	Parametri	Valori	Note
1	Materiali grossolani	assenti	La voce "materiali grossolani" si riferisce ad oggetti di dimensione lineare superiore ad 1 cm, qualsiasi sia la loro natura
2	Materiali sedimentabili	≤ ml/l 0,5	I materiali sedimentabili sono misurati in cono Imhoff dopo 2 ore

3	Solidi sospesi	≤ mg/l 50	Il parametro si applica solo quanto il piano provinciale di risanamento delle acque preveda che la sedimentazione meccanica sia coadiuvata con l'aggiunta di flocculanti
---	----------------	-----------	--